

CLXXII.

## TORNATA DI VENERDÌ 4 MARZO 1927

ANNO V

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASERTANO.

## INDICE.

	<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>	
<b>Sul processo verbale :</b>			
FARINACCI . . . . .	6736		
PRESIDENTE . . . . .	6736		
<b>Congedi . . . . .</b>	<b>6736</b>		
<b>Disegni di legge (Presentazione):</b>			
MUSSOLINI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1926, n. 223, concernente norme per il riordinamento degli uffici locali . . . . .	6736		
— Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 224, che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione degli ufficiali dello Stormo Dirigibili . . . . .	6736		
VOLPI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 221, che sopprime il divieto d'esportazione del riso con lolla . . . . .	6760		
<b>Disegni di legge (Approvazione):</b>			
Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 novembre 1926, n. 1917, che regola la condizione degli ufficiali di complemento ammessi al corso superiore tecnico di artiglieria in base alla facoltà concessa coi Regi decreti-legge 15 ottobre e 16 novembre 1925, numeri 1837 a 2182, disciplina nei riguardi dell'avanzamento la posizione dei tenenti generali del ruolo tecnico d'artiglieria, stabilisce le norme per l'avanzamento degli ufficiali che coprono la carica di sottosegretario di Stato, regola la permanenza in posizione ausiliaria degli ufficiali esonerati dal Comando mobilitato durante la guerra e stabilisce il numero delle direzioni d'artiglieria in relazione al nuovo ordinamento del Regio esercito . . . . .	6737		
		Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, riguardante la istituzione del dopolavoro postelegrafonico . . . . .	6738
		Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1926, n. 1220, portante modificazioni alle circoscrizioni dei comuni di Premilcuore, Santa Sofia, Rocca San Casciano, Galeata e Civitella di Romagna in provincia di Forlì.	6738
		Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, che reca norme legislative per l'impianto e l'esercizio della radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili . . . . .	6739
		<b>Disegno di legge (Seguito di discussione):</b>	
		Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1927-28.	6739
		VICINI . . . . .	6739
		MILANI . . . . .	6748
		ABISSO . . . . .	6751
		CAPRINO . . . . .	6755
		<b>Relazioni (Presentazione):</b>	
		GIULIANO: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 11, concernente la istituzione di un servizio stenografico alla dipendenza del Capo del Governo . . . . .	6747
		BONARDI: Domande di autorizzazione a procedere:	
		contro il deputato Sternbach Paolo, per i reati previsti dagli articoli 164, capoverso 1º, del Codice penale e dell'articolo 1 della legge di pubblica sicurezza in relazione all'articolo 1 del relativo regolamento . . . . .	6747
		contro il deputato Belloni Amedeo, per il reato di violenza privata . . . . .	6747
		contro il deputato Forni Roberto, per il reato di diffamazione e di ingiuria . . . . .	6747

	<i>Pag.</i>
contro il deputato D'Ayala, per contravvenzione alle leggi daziarie in materia di consumo di energia elettrica . . . . .	6747
contro il deputato Reborà, per i reati previsti dagli articoli 11, 32, 33 e 36 del Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 3043 sulla circolazione stradale e 194 e 195 Codice penale . . . . .	6747
contro il deputato Reborà, per la contravvenzione di cui all'articolo 396 del Codice marittimo . . . . .	6748
contro il deputato Cucco, per i reati di cui all'articolo 172, parte 1ª del Codice penale e all'articolo 141, capoverso 2º del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, sul reclutamento dell'esercito .	6748
DE CAPITANI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2305, concernente la cauzione dovuta da Casse di risparmio assuntrici della ricevitoria e di esattorie nella stessa provincia . . . . .	6748
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1076, con cui è stato approvato il piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Milano, nella zona a nord-ovest dell'abitato . . . . .	6748
D'AMBROSIO: Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1926, n. 1975, contenente disposizioni sul Regio Istituto Orientale di Napoli . . . . .	6748
SANSONE: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 2021, che reca semplificazioni di procedura per le espropriazioni occorrenti per i lavori che si eseguono dall'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli e dai provveditori alle Opere pubbliche . . . . .	6748
MAZZA DE' PICCIOLI: Conversione in legge del Regio decreto 6 agosto 1926, n. 1430, concernente modificazioni all'ordinamento dell'Ente nazionale per le industrie turistiche . . . . .	6760
CHIARELLI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 893, concernente l'abrogazione del Regio decreto-legge 21 luglio 1921, n. 1031, relativo alla moratoria italo-austriaca.	6760
BARBIELLINI-AMIDEI: Conversione in legge dei Regi decreti-legge concernenti le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche e delega al Governo di emanare un testo unico di legge contenente disposizioni riguardanti le acque superficiali e sotterranee e connesse materie, nonchè la giurisdizione e le norme del relativo contenzioso . . . . .	6760
GEREMICCA: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132 con il quale viene istituita una imposta progressiva sui celibi . . . . .	6760

La seduta comincia alle 16.

VICINI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

#### Sul processo verbale.

FARINACCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FARINACCI. Ho chiesto di parlare sul processo verbale per mettere in rilievo la poca serietà di certa stampa nel riferire la seduta segreta di ieri della Camera. Si è fatto dire all'onorevole Farinacci ciò che egli non ha affatto detto. Si è affermato che io non ero contento delle 750 lire di aumento d'indennità, in quanto ne pretendevo di più. Invece ella sa, onorevole Presidente, che, se il regolamento me lo permettesse, dovrei ricordare che ho votato decisamente contro l'aumento dell'indennità.

PRESIDENTE. Così è. Se ne terrà conto nel verbale della seduta segreta.

Con queste osservazioni, il processo verbale testè letto s'intende approvato.

(È approvato).

#### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia: l'onorevole De Marsico, di giorni 5; per motivi di salute gli onorevoli: Gorini, di giorni 8; Romano Michele, di 5; Biagi, di 2; De Martino, di 1; Genovesi, di 2; per ufficio pubblico gli onorevoli Maggi, di giorni 2; Gemelli di 2; Gianferrari, di 3; Bassi, di 2; Guidi Buffarini, di 1; Buronzo, di 1; Alfieri, di 2.

(Sono concessi).

#### Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare S. E. il Capo del Governo.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. Ho l'onore di presentare alla Camera i disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1926, n. 223, concernente norme per il riordinamento degli uffici e per la dispensa dal servizio del personale degli enti locali.

Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 224, che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione degli ufficiali dello stormo dirigibili.

PRESIDENTE. Do atto a S. E. il Capo del Governo della presentazione di questi disegni di legge.

Saranno trasmessi agli Uffici.

**Ringraziamenti per commemorazioni.**

PRESIDENTE. Sono pervenuti alla Presidenza i seguenti ringraziamenti per condoglianze dalla vedova del senatore Carle, e dal direttore del Regio Istituto Orientale di Napoli:

« Sono molto grata alla S. V. Ill.ma, all'onorevole Viale, a tutta la Camera dei deputati per la commemorazione del compianto mio marito senatore Carle e per le condoglianze inviatemi.

« All'onorevole vicepresidente Raffaele Paolucci che volle darmi partecipazione telegrafica, aggiungendo personali condoglianze, invio un sentito ringraziamento.

« Il compianto generale suscitato dalla dipartita dell'amato estinto è l'unica consolazione al mio dolore acuto e infinito.

« E perciò maggiormente sento il dovere di ringraziare chi volle inviarmi condoglianze.

« Voglia l'E. V. gradire i sensi della mia considerazione. — *Devotissima ADELE CARLE* ».

« Le condoglianze che l'Assemblea Nazionale ha voluto inviare a questo Regio Istituto per la morte del compianto professore Giuseppe Schirò sono state particolarmente gradite, quale riconoscimento delle benemerite del Grande estinto nel campo culturale e politico.

« Gli studi vasti e profondi di albanologia, gli importanti e delicati servizi resi al Paese, il patriottismo più puro e fulgido che fu religione di sua vita ne perpetuano la memoria.

« Nel ringraziare l'E. V. per la cortese comunicazione, di cui ho dato subito notizia alla famiglia dell'estinto, mi onoro partecipare che questo Regio Istituto si appresta a rendere solenni onoranze alla memoria dello Schirò nel trigésimo della morte. Con profondo ossequio. — *Il Direttore BEGUINOT* ».

**Rinvio di interrogazione.**

PRESIDENTE. All'ordine del giorno vi è soltanto l'interrogazione dell'onorevole Ciarlantini, al ministro dell'aeronautica « per sapere se non giudichi opportuno disporre perchè quanto prima sia possibile estendere alle linee aeree il diritto di libera circolazione a favore dei deputati ».

Onorevole Ciarlantini, non essendo presente l'onorevole sottosegretario dell'aeronautica, lo svolgimento della sua interrogazione sarà rinviato ad altra seduta.

CIARLANTINI. Sta bene.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 novembre 1926, n. 1917, che regola la condizione degli ufficiali di complemento ammessi al corso superiore tecnico di artiglieria in base alla facoltà concessa coi Regi decreti-legge 15 ottobre e 16 novembre 1925, nn. 1837 e 2182, disciplina nei riguardi dell'avanzamento la posizione dei tenenti generali del ruolo tecnico d'artiglieria, stabilisce le norme per l'avanzamento degli ufficiali che coprono la carica di sottosegretario di Stato, regola la permanenza in posizione ausiliaria degli ufficiali esonerati dal Comando mobilitato durante la guerra e stabilisce il numero delle direzioni d'artiglieria in relazione al nuovo ordinamento del Regio esercito.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 novembre 1926, n. 1917, che regola la condizione degli ufficiali di complemento ammessi al corso superiore tecnico d'artiglieria in base alla facoltà concessa coi Regi decreti-legge 15 ottobre e 16 novembre 1925, nn. 1837 e 2182, disciplina nei riguardi dell'avanzamento la posizione dei tenenti generali del ruolo tecnico d'artiglieria, stabilisce le norme per l'avanzamento degli ufficiali che coprono la carica di sottosegretario di Stato, regola la permanenza in posizione ausiliaria degli ufficiali esonerati dal Comando mobilitato durante la guerra e stabilisce il numero delle Direzioni d'artiglieria in relazione al nuovo ordinamento del Regio esercito.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge: (V. Stampato n. 1116-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 novembre 1926, n. 1917, che regola la condizione degli ufficiali di complemento ammessi al corso superiore tecnico d'artiglieria in base alla facoltà concessa coi Regi decreti-legge 15 ottobre e 16 novembre 1925, nn. 1837 e 2182, disciplina nei riguardi dell'avanzamento la posizione dei

tenenti generali del ruolo tecnico d'artiglieria, stabilisce le norme per l'avanzamento degli ufficiali che coprono la carica di sottosegretario di Stato, regola la permanenza in posizione ausiliaria degli ufficiali esonerati dal Comando mobilitato durante la guerra e stabilisce il numero delle direzioni d'artiglieria in relazione al nuovo ordinamento del Regio esercito ».

A questo articolo unico il Governo propone, e la Commissione accetta, di sostituire il seguente testo:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 novembre 1926, n. 1917, che regola la condizione degli ufficiali di complemento ammessi al corso superiore tecnico d'artiglieria in base alla facoltà concessa coi Regi decreti-legge 15 ottobre e 16 novembre 1925, nn. 1837 e 2182, disciplina nei riguardi dell'avanzamento la posizione dei tenenti generali del ruolo tecnico d'artiglieria, stabilisce le norme per l'avanzamento degli ufficiali che coprono la carica di sottosegretario di Stato regola la permanenza in posizione ausiliaria degli ufficiali esonerati dal comando mobilitato durante la guerra e stabilisce il numero delle direzioni d'artiglieria in relazione al nuovo ordinamento del Regio esercito, *sostituendo all'articolo 4 dello stesso Regio decreto il seguente:*

Art. 4.

« Per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica che ricoprono la carica di ministro o di sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione, il giudizio d'avanzamento è unico ed è devoluto esclusivamente al Capo del Governo. Tale giudizio tiene luogo anche del parere di Commissioni o Consigli speciali prescritto dalla legge.

« Per gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri — di cui ai Regi decreti-legge 4 settembre 1925, n. 1600 e 15 ottobre 1925, n. 1938, rispettivamente per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina — e per quelli delle categorie del congedo sempre che ricoprano una delle suindicate cariche, il giudizio predetto può essere pronunziato anche se l'ufficiale non sia compreso nei limiti di anzianità stabiliti per l'avanzamento al grado superiore, purchè egli abbia raggiunta la prima metà del ruolo a cui appartiene, abbia conseguito speciali ricompense in guerra e si sia segnalato per eminenti servizi resi allo Stato.

« In ogni caso la proposta di promozione è fatta con speciale relazione a Sua Maestà il Re dal Capo del Governo ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge così emendato sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, riguardante la istituzione del dopolavoro postelegrafonico.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, riguardante la istituzione del dopolavoro postelegrafonico.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 978-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, riguardante la istituzione del dopolavoro postelegrafonico ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1926, n. 1220, portante modificazioni alle circoscrizioni dei comuni di Premilcuore, Santa Sofia, Rocca San Casciano, Galeata e Civitella di Romagna in provincia di Forlì.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1926, n. 1220, portante modificazioni alle circoscrizioni dei comuni di Premilcuore, Santa Sofia, Rocca San Casciano, Galeata e Civitella di Romagna in provincia di Forlì.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 979-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.



Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 marzo 1926, n. 1220, portante modificazioni alle circoscrizioni dei comuni di Premilcuore, Santa Sofia, Rocca San Casciano, Galeata e Civitella di Romagna, in provincia di Forlì ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, che reca norme legislative per l'impianto e l'esercizio della radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, che reca norme legislative per l'impianto e l'esercizio della radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1010-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, che reca norme legislative per l'impianto della radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Vicini; lo invito a recarsi alla tribuna.

VICINI. Onorevoli colleghi, io non vi infliggerò un discorso quale potrebbe comportare e richiedere l'importanza del bilancio per l'amministrazione della giustizia, la quale, per la sua funzione essenzialmente legislativa, involge o tocca la massima parte delle questioni che interessano lo Stato; mi limiterò ad alcune rapide osservazioni su alcune delle questioni principali.

Nella discussione per il precedente bilancio l'onorevole ministro guardasigilli osservava che la legislazione fascista deve attuare una completa trasformazione dello Stato ed aggiungeva testualmente: « una vera trasformazione che non investe solamente l'aspetto esteriore degli istituti giuridici ma anche lo spirito ed il modo della loro applicazione; e questa trasformazione significa il tramonto dello Stato liberale e la instaurazione dello Stato fascista ».

Non occorre dire che tutti sottoscriviamo *toto corde* a queste dichiarazioni dell'onorevole Rocco.

E vi sottoscriviamo perchè riteniamo veramente che tutta la vita nazionale dello Stato debba ispirarsi allo spirito fascista.

Vi sono degli egregi cittadini, i quali seguono anche con molta simpatia il nostro movimento, ma però arricciano il naso quando vedono questo aggettivo applicato ormai a qualunque cosa: Stato fascista, Governo fascista, opera fascista, e si lamentano che si voglia con questa attribuzione monopolizzate la vita nazionale. Essi non comprendono come in questa nostra affermazione continua e costante sia la più completa affermazione di un principio.

Quando diciamo che lo Stato liberale è cessato, e che è subentrato in tutta la sua azione lo Stato fascista noi affermiamo la ragione vera e precisa della nostra rivoluzione. Poichè fra lo Stato liberale e lo Stato fascista non vi è soltanto una differenza di parole, ma una profonda differenza di sostanza: lo Stato liberale, agnostico, che viveva al di sopra dei partiti, che aveva per sè preso il motto del liberalismo francese: « *laissez faire laissez passer* » — da noi tradotto, allargandolo, nel nostro: « vivere e lasciar vivere », ovvero nel « reprimere e non prevenire » di Zanardelli — lo Stato liberale nel quale le forze della Nazione si organizzavano, vivevano ed operavano fuori dello Stato, e spesso anche contro lo Stato, è stato sostituito in noi dal concetto completamente opposto: non è più lo Stato che è

dominato, ma è lo Stato che domina le forze operanti della Nazione.

Per questo suo agnosticismo che si lasciava dominare dalle forze esterne, noi abbiamo avuto nello Stato liberale, uno Stato in certi momenti anticlericale ed in certi momenti clericale ovvero popolare; talora uno Stato democratico, e talora uno Stato socialista, perchè da queste forze esteriori riceveva la propria impronta.

Noi invece affermiamo che lo Stato deve essere superiore a tutte le forze esteriori, le quali devono operare nello Stato e non mai senza lo Stato, nè meno che meno, contro lo Stato. Perciò affermiamo che il regime ha sostituito allo Stato liberale lo Stato fascista e vogliamo che siano inquadrato nello Stato, indirizzate a vantaggio della nazione, tutte le forze vive operanti nella nazione.

Ora tale azione dipende in massima parte dall'opera legislativa: è azione quindi del ministro Guardasigilli, e noi siamo lieti di avere in Alfredo Rocco — che tutti gli oratori che mi hanno preceduto hanno ormai con unanimità di consenso definito il guardasigilli della rivoluzione — quella mente profonda e colta, quella tempra rigida e adamantina, quella fede fascista ardente e pura che gli hanno permesso di essere fiero assertore e felice realizzatore della legislazione fascista sapientemente armonizzata con le tradizioni giuridiche della nostra nazione. (*Approvazioni*).

Molto si è fatto finora. Per ricordare le leggi principali, che hanno maggiore importanza nella vita della nazione, citerò la legge sulle attribuzioni del Capo del Governo e la legge che concede al Governo la facoltà di emanazione di norme giuridiche, le quali hanno ridato al potere esecutivo quella autorità e quella capacità di azione che il parlamentarismo liberale gli avevano completamente tolto; la legge sulla stampa che ha infrenato gli abusi del così detto quarto potere; la legge sui sindacati, meravigliosa iniziativa che inquadra le forze operanti e fattive della Nazione nello Stato e per lo Stato; la legge sulle associazioni segrete. E su questo punto mi arresto, perchè la questione merita un esame un po' più profondo.

Gli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto, e così gli onorevoli Maggi e Putzolu, hanno affermato che occorre epurare la magistratura dalla lue massonica. Bisognerebbe dire che occorre epurare non solo la magistratura, ma tutta la Nazione dalla lue massonica. (*Vive approvazioni*).

Questa legge contro le associazioni segrete, che io ho votato con tutto l'entusiasmo, provocava però fin dal principio una certa diffidenza sulla possibilità della sua pratica applicazione; poichè infatti è una legge che presenta un inevitabile contrasto, una vera contraddizione in termini, fra le sue affermazioni teoriche e la sua pratica applicazione. Si tratta di colpire il segreto, cioè quello che non si conosce, che sfugge: quindi era evidente che la sua applicazione sarebbe stata difficilissima.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo ministro*. Ho gli elenchi. (*Applausi*)

VICINI. Onorevole Primo ministro, io sono lietissimo di questa sua interruzione, però...

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo ministro*. Se volete, vi porto gli elenchi.

VICINI. Sarebbe divertentissimo, perchè ci sarebbero certo interessanti rivelazioni...

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo ministro*. ...anche qui! (*Commenti — Applausi*).

VICINI. Sono felicissimo delle interruzioni dell'onorevole Primo Ministro; ma osservo che il più delle volte manca la prova per colpire. Se la massoneria fosse stata veramente qualcosa di onesto e di pulito, essa avrebbe avuto un modo assai semplice per dimostrarlo; essa non avrebbe dovuto fare altro che acconciarsi alla legge contro le associazioni segrete presentando i propri statuti e i propri elenchi. Allora soltanto essa avrebbe avuto il diritto di dichiarare: vedete se non siamo un'accolta di galantuomini con scopi onesti? Ecco il nome dei nostri iscritti, ed ecco i nostri scopi! Invece, come era facile prevedere, la massoneria è sfuggita alla legge, e si è dichiarata sciolta. Sicchè se anche ci troviamo di fronte ad uno che è sempre stato notoriamente massone, o ci sentiamo affermare con la parola d'onore e col vincolo del giuramento che egli non è mai stato massone e non possiamo credergli — poichè, onorevoli colleghi, disgraziatamente, questa è la profonda corruzione portata dalla massoneria nella vita italiana che non è mai possibile sceverare la verità, poichè essa autorizza i propri membri a negare, anche con giuramento, l'appartenenza alla setta! — oppure, se la persona è più onesta, ci risponde che egli non è più massone perchè la massoneria è stata sciolta.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo ministro*. Massone sciolto! (*ilarità*).

VICINI. In questi casi noi abbiamo la mancanza della prova per poter colpire.

Bisogna quindi che la massoneria sia messa al bando in modo pratico, tangibile. La legge, ripeto, ha avuto ed ha grande valore morale. Potrà avere un valore pratico per l'avvenire, perchè quando si vedrà che l'appartenere ad associazioni segrete, invece di facilitare gli impieghi e le prebende, ne rende più difficile il conseguimento, e può arrecare gravi noie, le iscrizioni si avranno in molto minor numero.

Ma bisogna metterla al bando. Perchè, onorevole Primo ministro, io sono stato lietissimo delle vostre interruzioni, ma voi sapete benissimo, e lo avete fatto comprendere con quelle stesse interruzioni, che noi abbiamo ancora molta lue massonica nel paese ed anche nel partito. (*Applausi*).

C'è gente anche nel partito che afferma di non aver mai appartenuto alla massoneria o di esserne uscito; ma vi sono invece ancora troppi massoni o ex-massoni anche fra i maggiori del partito in questa o quella città.

A questo punto bisogna che noi facciamo subito una dichiarazione.

Noi non vogliamo la morte del peccatore; coloro che si sono convertiti debbono vivere, specialmente quando la conversione è sincera. E dobbiamo fare una distinzione per molti nostri camerati che furono fra i primi ed i migliori fondatori del Fascismo; essi erano massoni, ma ne uscirono apertamente il giorno in cui il Fascismo dichiarò la incompatibilità della appartenenza alle due associazioni.

Essi sono stati fin dal principio degli ottimi fascisti: probabilmente erano fino da allora — e lo dico a loro onore — dei cattivi massoni.

Ora questa distinzione è doveroso farla. Ma quando dobbiamo ammettere nelle nostre file, dare cariche, posizioni predominanti a persone che hanno o soltanto anche si ritiene abbiano appartenuto alla massoneria dobbiamo fare la legge del sospetto. Tutte le rivoluzioni hanno sempre trionfato con la legge del sospetto.

Quando si usava il manganello, il nostro manganello molte volte è piovuto forse a torto (è vero, camerata Barbiellini?) su qualche capo non meritevole (*Si ride*); si procedeva allora un poco sommariamente per forza di cose nell'interesse della nazione, ma fra qualche colpo fuori posto moltissimi ne andarono al giusto segno, ed il bolscevismo fu spazzato dalla vita nazionale.

Bisogna fare lo stesso per la massoneria; se non si può con il manganello fisico, materiale, almeno con il manganello morale (*Si ride — Approvazioni*); dare cioè il bando assoluto a tutti coloro che appartennero notoriamente alla massoneria. Perchè delle due l'una: o vi hanno realmente appartenuto, anche se ora lo negano, ed allora è segno che non hanno l'abito mentale, i principi ed i sentimenti necessari per la loro appartenenza al fascismo; oppure è vero che non vi hanno mai appartenuto (perchè anche questo può darsi), ma anche in tal caso il solo fatto della notorietà della loro supposta appartenenza alla massoneria dimostra come essi avessero l'*habitus mentis* massonico, fossero insomma dei massoni onorari (*ilarità*).

A tutti costoro dobbiamo dare il bando, perchè veramente lo spirito massonico, è completamente antitetico allo spirito fascista. La massoneria è eminentemente internazionale mentre il Fascismo è essenzialmente nazionalista; la massoneria è tutta nascosta ed agisce nel buio, noi invece alla luce del sole; la massoneria è profondamente utilitaria, noi invece abbiamo l'abnegazione come nostro fondamentale principio; la massoneria è corruttiva, noi siamo profondamente educativi.

Ecco perchè noi vogliamo questa profilassi morale. E poichè la parola profilassi mi è venuta alle labbra, ricorderò che quando infierisce un epidemia non si guarda per il sottile, si respingono o si mettono in quarantena tutti quelli che si sospetta siano affetti dalla lue, tutti coloro anche che soltanto provengono dai luoghi dove c'è questa lue. Ebbene noi dobbiamo applicare la quarantena a tutti i sospetti di provenienza dagli angiporti della massoneria. (*Vive approvazioni*).

E tale profilassi deve praticarsi specialmente nei riguardi della magistratura, poichè i magistrati esercitano una funzione che è incompatibile con l'appartenenza a sette segrete; e deve applicarsi nei riguardi dei funzionari dello Stato e di tutti coloro che chiedono cariche, ospitalità e ricetto al Fascismo. (*Approvazioni*).

Proseguendo nel ciclo della legislatura fascista, abbiamo un'opera colossale cui il Guardasigilli si è già accinto: la riforma dei codici; opera monumentale, definitiva che nel campo del diritto darà lo spirito nuovo della Patria.

Per questo non vi sarebbe che da raccomandare all'onorevole ministro Guardasigilli di sollecitare la pubblicazione dei

nuovi codici, anche per affrettare l'unificazione legislativa con le nuove provincie che, dopo 8 anni, non devono più sentirsi avulse dalla Patria nel campo legislativo.

Pensate che il Codice civile austriaco è del 1811, quindi, per quanto abbia avuto alcune correzioni con delle leggi durante la guerra, è antiquato e non risponde più ai bisogni di quelle popolazioni.

La legislazione commerciale diversa, poi, crea dei danni gravissimi per le nuove provincie e per le regioni finitime, perchè rende più difficili le relazioni commerciali, gli scambi, lo sviluppo del credito tra le vecchie e le nuove provincie.

Una raccomandazione particolare vorrei fare all'onorevole Guardasigilli per quanto riguarda la unificazione della legislazione. Vorrei che egli tenesse conto di un istituto veramente ottimo che è nella legislazione austriaca, ed è quello dei libri fondiari. Sarebbe molto utile ed opportuno che questo sistema fosse trasferito nella nostra legislazione o che vi fosse messo qualche cosa di simile, perchè è sistema grandemente utile per la pubblicità dei trasferimenti e per la prova della proprietà.

Ma non basta la riforma dei Codici. Occorre riformare ed unificare tutta la nostra legislazione. Le nostre leggi sono in gran parte invecchiate, sia per naturale decorso di tempo, sia per il rapido svolgimento della vita nazionale in questi anni. La grande guerra, poi le convulsioni del dopo guerra, poi la Rivoluzione fascista hanno costituito delle ère anche nel campo della legislazione ed hanno portato alla necessità di una legislazione a vapore, di una quantità di leggi, di decreti-legge, di regolamenti, di norme, i quali venivano incontro a necessità incombenti nell'ora vertiginosa che passava. Quindi hanno creato una congerie di leggi e di disposizioni che è necessario unificare, coordinare, concordare — perchè talvolta sono anche discordanti tra loro — ed hanno fatto della nostra legislazione una selva selvaggia ed aspra e forte che veramente rinnova la paura nel pensiero di chi debba internarvisi.

Giuristi, magistrati, funzionari si trovano spesso perplessi di fronte alla congerie di leggi che hanno attinenza collo stesso argomento. Bisogna ridurre, per quanto è possibile, il numero delle leggi ed avere testi unici, chiari e precisi.

Per le leggi penali e procedurali vi si potrà addivenire con la pubblicazione dei nuovi codici, ma per le leggi di diritto civile

— poichè la riforma del Codice civile è ancora lontana — e per una quantità di leggi di carattere speciale, aumentate enormemente di numero per la molteplicità vertiginosa dei rapporti giuridici creati ogni giorno dalla vita moderna, è necessaria la unificazione.

Noi manchiamo di una legislazione unica per le leggi fiscali e finanziarie, ormai così confuse e disseminate, che la necessità della loro unificazione è impensabile ed urgente. Così dicasi delle leggi sui lavori pubblici, delle disposizioni sugli sfratti, di quelle per la protezione dell'infanzia e della maternità, e si potrebbe continuare a lungo.

Un'altra piccola osservazione vorrei fare. Sarebbe opportuno abbandonare, nel sistema delle nostre leggi, l'uso dei richiami. La nostra burocrazia ha questa abitudine. Spesso una legge dice che un tal reato è punito colla pena di cui all'articolo tot della legge tal dei tali. Non è assai più semplice riprodurre la pena e dire che quel reato è punito con tanti mesi di arresto e tante lire di multa? La pena per il pascolo in terreni vincolati, per esempio, si trova, se non erro, nella legge che disciplina il commercio del legname! È un piccolo inconveniente a cui si può facilmente ovviare.

Così vorrei che il fascismo desse il nuovo *Corpus Juris* all'Italia imperiale degna figlia dell'eterna Roma, maestra di diritto tra le genti, costituendo un'opera duratura che sia improntata al nuovo spirito nostro.

Dopo il problema prevalente della legislazione, viene quello della magistratura, perchè è inutile avere buone leggi senza avere buoni magistrati. Ma prima di parlare della magistratura togata, permettemi una breve digressione su un argomento che ha appassionato molte volte gli animi ed è stato largamente discusso altre volte, ma in questa discussione non è stato ancora toccato, voglio dire della Giuria.

Nello scorso anno ne fece un'appassionata difesa l'onorevole De Marsico, insigne penalista e trionfatore di Corte di assise, il quale naturalmente portava tutta la sua passione nella propria difesa. Ora, francamente, per quanto io stesso molto più modestamente frequenti le aule di Assise, ritengo che l'istituto della Giuria non possa essere conservato, per lo meno nelle condizioni attuali. Lo stesso onorevole De Marsico, dopo avere calorosamente difeso l'istituto della Giuria, terminava con quella che per me è la condanna più grave che se ne possa dare. Diceva egli che bisogna educare i ma-

gistrati a quella speciale forma del giudizio di Assise, perchè, aggiungeva testualmente, « il dibattito di Assise, è, nè può essere altrimenti, restino i giurati o vengano gli scabini, una battaglia di singolare difficoltà: non vince se non chi conosce di quel terreno tutte le pieghe; ma è saggezza che esige disciplina di anni ».

Questa è la verità, ma è anche la condanna della Giuria!

Quando un penalista illustre come l'onorevole De Marsico viene a dire che il dibattito dinanzi alle Assise è una battaglia in cui non vince che chi ne conosce tutte le pieghe (ed egli precisa come il magistrato e il Pubblico Ministero non debbano avere perplessità o ridondanza di istruttoria, poichè questa può accreditare un dubbio, ecc., insomma insegna le malizie con cui si può vincere o perdere questa battaglia) esso viene a portare la più fiera condanna all'istituto che vuol difendere. Poichè la giustizia non deve essere una battaglia da vincersi con l'abilità maggiore o minore di un difensore, che può chiamarsi De Marsico, o di un Pubblico Ministero, che può essere più o meno pratico di quelle schermaglie; ed è proprio la verità che alle Assise si tratta di una battaglia in cui si deve cercare di convincere, direi di sopraffare l'animo semplice ed ingenuo dei giurati per strappare ad essi un verdetto in un senso o in un altro. E questo ripugna profondamente al concetto di giustizia. (*Approvazioni*).

Io sarei dunque per l'abolizione del sistema della giuria; ma se si vuole mantenerlo, bisogna per lo meno, e innanzi tutto, che il reclutamento dei giurati sia fatto ben diversamente. Per essere giurato basta adesso essere stato consigliere comunale nel comune di Scaricalasino! Si può essere un contadino quasi analfabeta e trovarsi a fare il giudice in una causa che voglia dire la vita o la morte di un cittadino, 30 anni di galera o la liberazione di un malfattore o di un galantuomo. Bisogna dunque che il titolo di capacità sia molto elevato.

Si dice: il giurato deve rispondere col suo buon senso a semplici questioni di fatto; ed anche questa è una frase fatta che non risponde a verità. Il giurato non decide solo sul fatto, ma deve implicitamente e necessariamente conoscere molte questioni di diritto.

E questo mi porta alla mia seconda osservazione. Se si volesse mantenere l'istituto dei giurati, si dovrebbe almeno ridurlo alla semplice affermazione del fatto, ma del

fatto vero, materiale: È stato o non è stato commesso il delitto? È l'imputato autore o no del delitto? Questa è la questione di fatto in cui si può anche discutere se non possa esser utile che sia giudicata dal buon senso di dieci cittadini, invece che dal buon senso culto e preparato di tre o cinque magistrati.

Ma quando il giurato ha detto: Sì, l'imputato è l'autore, non si deve andare a chiedergli se ha agito o no con premeditazione, se aveva o no intenzione di uccidere, perchè qui il giurato decide solo in apparenza la questione di fatto, ma in realtà è questione di diritto. Infatti egli deve sapere che cosa vuol dire premeditazione, deve conoscere gli estremi che determinano l'intenzione di uccidere o di ferire, insomma deve avere una quantità di cognizioni che non può avere affatto. Manca così alla giuria la competenza per giudicare ed i verdetti dei giurati — quelli che dovrebbero essere il *verum dictum* — sono un po' giuoco di schermaglia di avvocati e di Pubblico Ministero, come bene affermava l'onorevole De Marsico.

E veniamo alla magistratura togata.

La magistratura italiana è ottima, è veramente degna delle sue tradizioni e del suo compito, ma l'opera del magistrato diventa sempre più difficile. I rapporti giuridici diventano sempre più numerosi e complessi, sia per l'aumento continuo dei sempre più vari rapporti economici, sia per il progresso della scienza che crea ogni giorno rapporti giuridici nuovi che la legge non può prevedere, ma deve limitarsi a seguire; e intanto il magistrato deve attuarla soltanto con l'aiuto della sua logica, richiamandosi ai principi generali del diritto.

Per esempio: il diritto dell'aviazione dovrà essere codificato; esso intanto può creare rapporti economici nuovi, che si preciseranno man mano che l'aviazione avrà una sempre maggiore diffusione, sia nel campo pubblico che in quello privato. Ma frattanto si possono presentare questioni che finora la legge non poteva prevedere e non ha previsto.

Occorre pertanto un'opera interpretativa, analogica, assimilatrice in tutto questo.

A questo compito sempre più vario e complesso e difficile della magistratura occorre provvedere anzitutto con una migliore preparazione universitaria, come da alcuni è stato raccomandato; ma soprattutto con un più accurato reclutamento dei magistrati, e con la selezione di essi nella carriera.

Ora noi, giunti a questo punto, ci troviamo di fronte a una constatazione di fatto, dolorosa: la difficoltà di reclutamento dei magistrati. Il concorso per l'ammissione alla magistratura è andato deserto, e da un anno non si ripete per la mancanza di concorrenti. Questo dimostra una cosa semplicissima: che, siccome la legge della domanda e dell'offerta ha ancora un suo valore altissimo, che non può essere distrutto, è necessario pagare meglio i magistrati per attirare alla carriera della magistratura un maggior numero di giovani intelligenti. Poichè sta bene parlare di dignità del grado, di dignità della funzione; sono ottime cose, ma quando un giovane che ha finito i suoi studi e sa che il più modesto avvocato fa presto a guadagnare il doppio di un giudice di tribunale, si capisce che la maggior parte, se non ha particolari ragioni o particolari attitudini che gli facciano preferire la magistratura, si dà piuttosto alla libera professione.

Il Fascismo ha già fatto molto per i magistrati, ma evidentemente non ha fatto abbastanza se i concorsi per la magistratura rimangono ancora deserti; e questo tanto più che occorre anche aumentare il numero dei magistrati.

Diceva nella discussione del precedente bilancio l'onorevole Rocco che l'organico della magistratura era nel 1926 quasi uguale a quello del 1865. Ora evidentemente questo è un male; è un torto per la Amministrazione della giustizia, perchè dal 1865 al 1926 l'Italia non è più la stessa: è aumentata la sua popolazione, è aumentata la sua vita nei rapporti economici, il che ha portato una quantità di necessità per cui occorre necessariamente aumentare il numero dei magistrati in proporzione, se è vero che uno dei primi doveri dello Stato è di rendere facilmente e rapidamente giustizia.

Perciò non occorre dire che mi associo completamente e voterò con entusiasmo l'ordine del giorno proposto dai colleghi Maggi e Alfieri. Tanto più che la giustizia rende, e questo non è perfettamente morale che lo Stato guadagni sull'opera della giustizia, che è sua altissima funzione.

Buone leggi, buona magistratura; occorrono ancora buone circoscrizioni. Rendere la giustizia più semplice, più comoda, più rapida e più vicina.

Ieri la Camera ha sentito, e credo sia la prima volta in quest'Aula, domandare la diminuzione degli uffici giudiziari; ha sentito dall'onorevole De Cicco sostenere che

bisogna vieppiù allontanare i centri della giustizia, i tribunali, le preture, perchè così i cittadini litigheranno di meno; rendere la giustizia più incomoda per diminuire la litigiosità.

Qualche cosa di simile ha affermato Tolstoj nella sua « Resurrezione »; ma Tecoppa andava anche più in là: diceva che perchè non vi fossero più delinquenti bastava senza altro abolire tutti i magistrati e i carabinieri! Ed era più logico, perchè evidentemente, questa sarebbe la conclusione ultima, portata all'assurdo, della tesi sostenuta ieri dal collega De Cicco.

A rendere difficile la lite basta già, onorevoli colleghi, la gravezza delle spese. Quando una lite in tribunale ed anche in pretura costa molto, il cittadino ci pensa due volte prima di far valere i propri diritti; ma quando un cittadino crede di avere un diritto e crede che questo diritto sia conculcato, egli ha anche il diritto di vederlo giudicato dai magistrati. Non può negarsi al cittadino il diritto alla giustizia, e ad una giustizia comoda. La distanza del magistrato, cioè la circoscrizione allargata, crea anche un altro inconveniente a cui accennava il collega Putzolu: quello della mancanza di prontezza nell'intervento del magistrato, prontezza la quale molte volte è necessaria, quando si tratta di delitti, ed è sempre utilissima quando si tratta anche di semplici diritti civili. Io ricordo di una morte violenta — non ricordo in questo momento se per disgrazia o per delitto — avvenuta in un paese della montagna. Il Pretore risiedeva a 30 chilometri di distanza. Bisognò telegrafargli; ma egli si trovava quel giorno in trasferta in un'altra lontana sezione della stessa Pretura. Fu necessario quindi fare un altro telegramma. Il Pretore rientrò in sede; ma dovette aspettare l'orario dell'unica automobile giornaliera; così che egli arrivò sul posto due giorni dopo. Io non so se in quella circostanza sia stata applicata la disposizione di legge che proibisce di rimuovere il corpo del reato fino all'arrivo del magistrato o se quel povero morto aspettasse ancora nella montagna! Voi vedete come questo inconveniente sia gravissimo, tanto più quando si tratta di un delitto, in cui è necessario l'intervento del magistrato per raccogliere immediatamente le prove che possono sfuggire.

Ora la riforma dell'onorevole Oviglio è buona, ma è stata esagerata nella sua applicazione, e non ha dato neppure i risultati che si speravano. Bisogna avere il coraggio

di rivedere le circoscrizioni e bisogna anzitutto ricostituire l'unità provinciale.

MANARESI. Questione di campanile!

VICINI. Non c'entra affatto la questione di campanile, onorevole Manaresi. Io non domando la ricostituzione della Corte della mia città, nè del tribunale della mia montagna. Vedete che sono perfettamente a posto!

Io dico che la riforma stessa dell'onorevole Oviglio aveva questa inquadatura: un tribunale per ogni provincia.

Ora che il numero delle provincie è aumentato, mi sembra sia evidente che ogni capoluogo di provincia debba avere il suo tribunale, per la stessa dignità della provincia; poichè non si può ammettere che una città capo luogo di provincia, che ha il Prefetto, il Questore, il Consiglio provinciale, quello dell'economia e tutto il complesso di una Amministrazione provinciale, non abbia poi che un modesto Pretore.

Occorre quindi ristabilire il tribunale in tutte le sedi divenute capoluogo di provincia, anche per togliere la duplicità della circoscrizione amministrativa e della circoscrizione giudiziaria, la quale è fonte di gravi inconvenienti e porta danni gravissimi per perdita di tempo e di denaro a causa di viaggi, di ricerche o di deposito di atti o di documenti, di incumbenti di ogni genere che si devono eseguire in circoscrizioni amministrative diverse.

Ed è sopra tutto spezzata l'unità della provincia, come è stata costituita nel nuovo ordinamento.

Ora la provincia, quando è stata creata, era un ente artificiale e puramente politico; ma col volgere dei tempi, in settant'anni di vita del Regno d'Italia, ha acquistato un suo valore economico e sentimentale, che non può essere misconosciuto. I nostri cittadini dopo il comune, sentono la provincia. Si vantano di essere milanesi, o veneziani, o modenesi, dopo di essersi vantati, s'intende, di essere italiani. Non si possono spezzare questi vincoli, che sono anche vincoli d'interessi, perchè al capoluogo della provincia affluiscono i commerci, i mercati, le pratiche amministrative. Bisogna dunque che noi ritorniamo a far coincidere le circoscrizioni amministrative con le circoscrizioni giudiziarie.

Questo per quanto riguarda i tribunali. Per quanto riguarda le preture la questione è anche più grave e bisogna andare più in là. Se si può ammettere che l'amministrazione della giustizia sia lontana dal litigante quando si tratta di tribunale, ove il litigante

compare sempre a mezzo del suo avvocato, o in materia penale non compare se non per i reati gravi, non si può ammettere ciò quando si tratta di pretura, cioè di giustizia spicciola, nelle quali le parti possono comparire avanti al pretore senza difensore, e debbono comparire per una quantità di piccoli incumbenti, per interrogatori in istruttorie penali, per essere sentiti come membri di consigli di famiglia, e va dicendo.

Contrariamente a quanto affermava l'onorevole De Cicco, io sono perciò pienamente d'accordo col collega Madia, nel ritenere assolutamente necessario che i cittadini dei paesi lontani dai centri, privi di facile viabilità e di comodi mezzi di trasporto abbiano pronta e rapida giustizia, anche pei loro interessi e diritti.

Il relatore, onorevole Geremicca, propone di rimediare in parte agli inconvenienti con l'aumentare la competenza dei conciliatori, proposta cui si è associato anche l'onorevole De Cicco. Il relatore afferma che, aumentando la competenza si aumenterebbe la autorevolezza dei conciliatori e si renderebbe più facile la conciliazione delle controversie; perchè, dice il relatore, quando il conciliatore è un individuo che ha molto prestigio morale e gode molta fiducia tra i suoi cittadini egli facilmente può conciliare le questioni.

Teoricamente la cosa sta benissimo, ma vi è una contraddizione in termine, una vera petizione di principio. Se in un piccolo centro vi è una persona di alto prestigio morale che gode la unanime fiducia, allora egli può espletare effettivamente tale opera, ma spesso i conciliatori sono dei poveri diavoli e nei piccoli paesi spesso si trova che il conciliatore è il fabbro ferraio o il maniscalco e allora non è possibile fare ricorso a questa autorevolezza. Se un cittadino di un piccolo centro ha questa autorità egli esercita ugualmente opera di conciliazione senza essere investito della carica; ed io ricordo, con commozione, che nel mio piccolo paesetto montano, il compianto padre mio, che godeva larga fiducia e grande estimazione per la bontà sua e la dirittura del carattere, ebbe a conciliare numerose questioni e controversie, senza bisogno di essere investito di alcun ufficio.

A ciò si può aggiungere poi, che dinanzi ai conciliatori si può andare per un tentativo di conciliazione per cause di qualunque valore, anche di 100,000 lire: naturalmente poi il tentativo quasi mai riesce! Altra è la teoria, altra è la pratica.

Lo scorso anno l'onorevole Geremicca lanciava una proposta che quest'anno ha abbandonato.

GEREMICCA, *relatore*. Non l'ho più ripetuta, ma non l'ho abbandonata.

VICINI. Vedrà, egregio relatore, che ci troveremo, in parte almeno d'accordo.

La proposta dell'onorevole Geremicca era quella di far coincidere la funzione di podestà con quella di conciliatore, perchè egli diceva che la maggiore autorevolezza della persona poteva dare un maggior valore alla sua opera conciliativa. Anche in questo caso bisogna distinguere la teoria dalla pratica. La proposta non mi pare applicabile in quanto che il podestà molte volte può essere un buon amministratore, ma non avere nessuna attitudine a giudicare; o può darsi che il podestà, essendo a capo di un partito, non goda quella fiducia universale che è necessaria al conciliatore.

Ma se io sono perciò contrario alla fusione delle due cariche, vado però incontro al concetto dell'onorevole Geremicca chiedendo che venga tolta la incompatibilità che adesso esiste tra la funzione di podestà e quella di conciliatore. Non vi è nessuna ragione per mantenere questa incompatibilità. Molte volte, come diceva giustamente l'onorevole Geremicca, è anche troppo difficile trovare in un piccolo centro una persona sola che sia capace di fare il podestà e che sia capace di fare il conciliatore; e se il Podestà ha anche le attitudini per essere conciliatore, tanto meglio; se non le ha, se ne cercherà un altro. Quindi non fusione delle due cariche, ma piena compatibilità fra le stesse.

Assolutamente inammissibile poi è la proposta dell'onorevole De Cicco, che oltre aumentare la competenza dei conciliatori, vorrebbe ad essi affidare anche una competenza in materia penale.

Oltre le scarse attitudini che moltissimi conciliatori certo avrebbero per giudicare in materia penale, vi sono ragioni di carattere pratico, che sconsigliano assolutamente questa estensione. Noi non troveremmo più in nessun paese un cittadino che voglia accettare il grave ed ingrato incarico di condannare i propri compaesani anche solo a pochi giorni di carcere!

Bisogna perciò lasciare al conciliatore le proprie funzioni di compositore e di giudice delle piccole controversie civili e niente altro.

Piuttosto gli si potrebbe conferire qualche mansione che adesso spetta al pretore; specialmente quella di presiedere i consigli di

famiglia. Adesso i consigli di famiglia sono presieduti dal pretore, che alle volte si trova anche a 30 o 40 chilometri di distanza, e quei poveri cittadini debbono andare a fare questi 30 o 40 chilometri per assistere ad una seduta, magari quando il capitale è di poche migliaia di lire e viene inghiottito dalle spese di trasferta! Non solo vi sarebbe una notevole economia, ma il conciliatore, conoscendo il minore, le parti, i luoghi, potrebbe essere un capo del consiglio di famiglia migliore del pretore. E così per gli inventari, per l'apposizione dei sigilli, per le operazioni preliminari delle successioni, si potrebbe deferirli al conciliatore, con notevole economia e con sgravio di lavoro per le preture.

Ma la pretura, dicevo, è la giustizia del cittadino più modesto. L'onorevole Oviglio, nel fare la sua riforma, ha seguito un criterio un po' troppo rigido e formalistico: le preture che hanno meno lavoro vengono soppresse. Non era questo, a parer mio, il criterio che doveva essere seguito. Vi sono preture che hanno lavoro scarsissimo, ma si trovano a tale distanza dai centri che sono rimasti sede di pretura, che il loro mantenimento era una necessità, appunto per togliere al cittadino la necessità di dover fare 30 o 40 chilometri, quando non vi sono mezzi di trasporto, non vi sono ferrovie, in paesi di montagna dove non vi è talora neppure una strada carrozzabile. Ed anche per lasciare questo centro di civiltà: poichè il pretore è nei piccoli centri il rappresentante dell'autorità dello Stato. Nei piccoli paesi il sindaco una volta, e adesso il podestà, rappresenta sempre l'uomo di parte....

GEREMICCA, *relatore*. Adesso no.

VICINI. Anche adesso; per quelli che non sono del nostro partito, o siano avversari, è sempre un uomo politico. Le autorità erano il pretore e il maresciallo dei carabinieri: la giustizia e la forza dello Stato! Quindi il pretore può veramente sul posto, nel piccolo paesetto in cui vive, acquistare quella autorità e quella fiducia dei cittadini per cui, se è un buon magistrato, può fare anche opera conciliativa e rappresentare degnamente l'autorità dello Stato.

Indubbiamente non posso che associarmi alle critiche dell'onorevole Madia circa la istituzione delle sezioni di pretura con la conseguenza del pretore girovago, che non ha una grande dignità nella sua funzione e non dà una grande utilità al servizio. Il pretore girovago, che arriva poche ore in una sezione staccata di pretura e rende la giu-



stizia affrettatamente per tornarsene poi via, non corrisponde alle necessità della giustizia.

Soprattutto poi non vi è stata e non vi è nessuna economia nella applicazione esagerata della riforma Oviglio, perchè le spese di trasferta dei magistrati e dei testimoni compensano l'economia fatta nel numero dei magistrati.

Economia che non è neppure grande, poiché si è dovuto aumentare il numero dei magistrati nelle preture rimaste; le quali, specialmente nei grandi centri, hanno ora un tale ingombro di cause e di affari da rendere difficile e lenta l'amministrazione della giustizia e da rendere appunto necessario l'aumento del numero dei magistrati.

Chè se a queste spese della giustizia aggiungete quelle dei cittadini, voi vedete come l'applicazione eccessiva della riforma Oviglio, ha anche un carattere assolutamente antieconomico; infatti, se anche vi fosse qualche milione di economia da parte dello Stato, sarebbe ugualmente antieconomica dal momento che porta un assai maggior numero di milioni di spesa in più a carico dei cittadini, che sono costretti a fare molti e molti chilometri per recarsi alla sede della pretura.

E poco più mi resta a dire, se non raccomandare vivamente questa causa, che non è affatto personale nè campanilista, all'attenzione del ministro della giustizia, il quale ha già altra volta promesso che dopo gli insegnamenti dell'esperienza si sarebbero potute ritoccare le circoscrizioni giudiziarie.

L'esperienza ormai di quattro anni mi sembra debba completamente assecondare questo nostro desiderio, che è anche vivissimo desiderio delle popolazioni.

Mi associo completamente — d'accordo qui con l'onorevole De Cicco e col relatore — allo augurio che i magistrati facciano veramente quello che anche ora ai pretori e ai conciliatori è imposto dalla legge, ma che è fatto rarissime volte: facciano cioè tutto il possibile per conciliare le cause.

Mi associo completamente all'augurio dell'onorevole De Cicco che la magistratura nei propri giudicati bolli veramente, più che ora non faccia, le cause temerarie. Sono rarissime ora le sentenze nelle quali il magistrato applica le disposizioni di legge che permettono di condannare ad una ammenda coloro che intentano lite temeraria, come sono rarissime le sentenze che condannano alle spese per incidenti temerari. Se una causa è temeraria, o se l'incidente è temera-

rio, il magistrato deve dirlo e condannare nel primo caso all'ammenda, nel secondo per lo meno alle spese dell'incidente.

E mi associo anche all'augurio che di ciò tengano conto i Consigli dell'ordine: si comprende che l'avvocato debba difendere qualunque imputato, ma l'avvocato non può accettare una causa che gli appaia evidentemente infondata, e deve avere il coraggio di respingerla. Se non la respinge egli fa opera contraria alla propria missione e alla dignità della toga.

Con questo augurio, onorevoli colleghi e onorevole Guardasigilli, noi siamo certi che il regime fascista, con un complesso di leggi veramente permeate dello spirito fascista, con una magistratura che di questo spirito sia cosciente, convinta e sincera interprete, saprà fare opera veramente degna delle tradizioni di Roma Imperiale, veramente degna degli alti destini della Patria immortale; ed a questa opera noi potremo premettere due nomi amatissimi, quelli di Alfredo Rocco e Benito Mussolini. (*Vivi applausi — Molte congratulazioni*).

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Giuliano, Bonardi, De Capitani, D'Ambrosio e Sansone a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

GIULIANO. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 11, concernente la istituzione di un servizio stenografico alla dipendenza del Capo del Governo; (1259)

BONARDI. Ho l'onore di presentare alla Camera le relazioni sulle domande di autorizzazione a procedere:

contro il deputato Sternbach Paolo, per i reati previsti dagli articoli 164, capoverso 1° del Codice penale e dell'articolo 1 della legge di pubblica sicurezza in relazione all'articolo 1 del relativo regolamento; (732)

contro il deputato Belloni Amedeo, per il reato di violenza privata; (816)

contro il deputato Forni Roberto, per il reato di diffamazione di ingiuria; (932)

contro il deputato D'Ayala, per contravvenzione alle leggi daziarie in materia di consumo di energia elettrica; (1159)

contro il deputato Reborà, per i reati previsti dagli articoli 11, 32, 33 e 36 del Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 3043, sulla circolazione stradale e 194 e 195 Codice penale; (1193)

contro il deputato Reborà, per la contravvenzione di cui all'articolo 396 del Codice marittimo; (1194)

contro il deputato Cucco, per i reati di cui all'articolo 172, parte 1ª del Codice penale e all'articolo 141, capoverso 2º del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, sul reclutamento dell'esercito. (1315)

DE CAPITANI. Ho l'onore di presentare alla Camera le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2305, concernente la cauzione dovuta da Casse di risparmio assuntrice della ricevitoria e di esattorie nella stessa provincia; (1237)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1076, con cui è stato approvato il piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Milano, nella zona a nord-ovest dell'abitato. (976)

D'AMBROSIO. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1926, n. 1975, contenente disposizioni sul Regio Istituto Orientale di Napoli. (1123)

SANSONE. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 2021, che reca semplificazioni di procedura per le espropriazioni occorrenti per i lavori che si eseguono dall'Alto commissario per la città e provincia di Napoli e dai provveditori alle opere pubbliche. (1165)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

#### Seguito della discussione del disegno di legge:

**Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1927 al 30 giugno 1928.**

PRESIDENTE. Riprendendo la discussione del bilancio, ha facoltà di parlare l'onorevole Milani Giovanni, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno, sottoscritto anche dagli onorevoli Verdi, Viale, Chiarelli, Marzotto, Buttafocchi, Mazza de' Piccioli:

« La Camera, constatato l'aumento dei fallimenti chiusi sempre più frequentemente mediante concordati a percentuali ridottissime, con la revoca ormai consuetudinaria delle sentenze dichiarative di falli-

mento, anche rispetto al procedimento penale;

fa voti che, in attesa della riforma del Codice di commercio con la quale sarà da attuare una più rigorosa disciplina dell'Istituto fallimentare, mentre è da ritenere che la competente autorità saprà esercitare una continua e severa vigilanza sulle operazioni dei fallimenti e far cauto uso della facoltà di cui all'articolo 839 del Codice commerciale, sia intanto prescritto che ogni compenso al curatore, in quanto esercita una pubblica funzione, venga fissato dal giudice delegato alla procedura, anche in caso di concordato, con assoluto divieto al curatore medesimo di percepire qualsiasi beneficio dal fallito concordatario o da terzi sotto comminatoria di gravi sanzioni ».

MILANI GIOVANNI. Onorevoli colleghi, non ritengo necessario indugiarmi a sviluppare ampiamente o a illustrare l'ordine del giorno che ho avuto l'onore di presentare insieme a numerosi colleghi, poichè nello stesso ordine del giorno è denunciato un fenomeno, sul quale non può mancare l'interessamento della Camera e del Governo, trattandosi di fenomeno che turba la vita economica del Paese, e riguarda anche, a mio modo di vedere, la stessa severità inerente alla funzione della giustizia.

Intendo parlare del fenomeno che può essere indicato con una semplice frase: la speculazione fallimentare.

Relativamente ai fallimenti la pregevole relazione della Giunta generale del bilancio, dettata dall'onorevole Geremicca, contiene degli interessanti dati statistici, dai quali io ho tratte le seguenti notazioni:

Prima: che durante il sessennio compreso fra il 1920 e il 1925 le dichiarazioni di fallimento ordinarie aumentarono così che dal numero di 663 nel 1920 giunsero al numero di 7105 nel 1925;

Seconda: che le procedure esaurite, mentre contrapponevano nel 1920 un attivo di 25 milioni ad un passivo di 70 milioni, nel 1925 assommavano un attivo di 186 milioni rispetto ad un passivo di 709 milioni, con una sproporzione quindi fortemente accresciuta fra attivo e passivo;

Terzo: che le procedure chiuse per mancanza di attivo, mentre al 1920 furono 190, ascesero a 1602 nel 1925;

Quarta: che se nel 1920 furono chiuse per liquidazione 155 procedure, e per concordati 339; invece, nel 1925, rispetto a 590

esaurite per liquidazione, stanno ben 2375 procedure esaurite mediante concordato.

Ed il relatore aggiunge, in base a dati non esposti nelle tabelle, che pei concordati, quelli definiti con una percentuale del 10 e del 25 per cento dei crediti, sono di gran lunga più numerosi degli altri, anzi essi soli rappresentano la stessa somma di tutti gli altri, mentre quelli con una percentuale superiore al 50 per cento, diminuiscono anno per anno.

Riassumendo: l'aumentato numero di fallimenti non può ritenersi come un indice di un processo di disintossicazione dell'organismo commerciale, che potrebbe essere anche benefico se fossero stati espulsi gli elementi avariati, e cioè i commercianti improvvisati del dopo guerra, privi di capacità e di scrupolo; non può essere, dicevo, un indice di tal genere, se constatiamo poi che i fallimenti sono chiusi sempre più frequentemente con concordati e che questi concordati vengono conclusi con percentuali sempre più ridotte.

Mi pare invece risulti rivelata la esistenza di un male di notevole gravità; e le poche cifre da me esposte mi sembrano più eloquenti di ogni discorso.

Giustificate quindi devono considerarsi le invocazioni, insistentemente fatte, da studiosi, da magistrati, da pratici per una più rigorosa disciplina dell'istituto fallimentare.

E soprattutto molto opportuno è stato il vivace allarme partito dal *Popolo d'Italia*, al quale hanno fatto eco parecchi altri autorevoli giornali proprio in questi ultimi giorni; allarme, in seguito al quale si sono svelati dei metodi che vengono perseguiti da commercianti disonesti e che tendono sempre più a propagarsi come un pernicioso contagio. I metodi consistono nel ricorrere al così detto concordato stragiudiziale od al fallimento per conseguire la liberazione da ogni gravoso impegno.

Si attende od anche si chiede la dichiarazione fallimentare non più con il timore di subire un marchio d'infamia o di disonore, ma con il preordinato proposito di ricorrere ad un facile espediente liberativo da ogni assunta responsabilità.

Poi, infatti, con la minaccia di una liquidazione lunga, noiosa, dispendiosa delle valutabili attività si riesce a far breccia nell'animo dei creditori e si riesce a indurli, in un periodo più o meno lungo di tempo, ad accettare con infima percentuale un concordato, al quale va connessa come per abitudine la concessione dei così detti bene-

fici di legge, consistenti, come ognuno sa, nella revoca della sentenza fallimentare anche per quanto riguarda il procedimento penale.

In tal modo, compiuta per così dire la purgazione dei debiti, il commerciante disonesto può, nonostante il fallimento, riprendere libero e mondo, la propria attività e magari ritentare, a non lontana scadenza, la prova dopo il felice risultato dell'esperimento compiuto.

Ora, onorevoli colleghi, ciò non dovrebbe accadere. Ed io anzi penso che non dovrebbe neppure un commerciante trovarsi nella condizione di dar prova di incapacità, essere incauto o sovrabbondare nelle spese per sé e per la propria famiglia senza che gli derivassero serie conseguenze, senza che esistesse grave colpa presunta a suo carico.

Avviene, intanto, che con la moltiplicazione dei fallimenti e dei concordati il fido commerciale ne soffre, essendo ogni azienda costretta di prevedere una notevole percentuale di perdite fallimentari: da ciò deriva un aumento dei costi con un conseguente rincaro di ogni cosa per i consumatori.

Ora io sono convinto che con la prossima riforma della legislazione commerciale sarà indubbiamente disciplinata più rigorosamente questa materia che ha un'alta importanza per l'economia del Paese e per la stessa vita sociale. Ma intanto ritengo sia necessario fare una applicazione molto diligente e severa delle disposizioni vigenti.

E ciò sia per quanto riguarda la vigilanza, che deve essere costante ed acuta, da parte del giudice delegato su tutte le operazioni fallimentari, come per quanto si riferisce all'uso della facoltà di concedere i benefici dei quali d'anzi facevo cenno, benefici che credo dovrebbero essere condizionati ad un esame diligente della condotta del fallito in tutta la sua attività commerciale e alla presentazione di una proposta di concordato in misura notevole ed effettivamente vantaggiosa per la massa dei creditori.

La necessità d'altronde d'applicare con maggior rigore le disposizioni vigenti è stata già intesa dalla magistratura. Anzi, a tale riguardo, io mi permetto di richiamare un brano del discorso pronunciato dal procuratore generale della Corte d'appello di Venezia in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, un brano nel quale esaminò con ampiezza lo svolgimento delle procedure fallimentari e notò le ripercussioni che derivano per la vita economica.

Accennato alla sfiducia dei creditori per queste procedure, egli aggiunse:

« Da un tale stato d'animo abbastanza diffuso traggono incoraggiamento i commercianti di poco scrupolo, i quali riescono a trascinare innanzi la loro vita di ripieghi e di trappole, senza impressionarsi delle minacce di fallimento, ben sapendo per esperienza che i loro creditori non hanno interesse a tradurla in atto. Se poi ci sarà il creditore caparbio, il fallimento non fa più paura a nessuno. Talvolta il debitore stesso ne domanda la dichiarazione, ma non lo fa tanto per osservare la legge, quanto per liberarsi di un colpo e a buon mercato di tutte le passività.

« Infine verranno gl'immane benefici di legge che rifaranno mondo il fallito allenandolo a nuove imprese. Ho chiamato immane il beneficio della cancellazione dall'albo dei falliti, perchè i dipendenti uffici mi riferiscono che essa è accordata con eccessiva larghezza. Nello scorso anno, le sentenze che l'accordarono furono 200 su 425 concordati (e la proporzione si può dire uguale per tutte le altre circoscrizioni delle Corti di appello) non ostante che in 118 la quota promessa dai creditori non superasse il 20 per cento. Se i benefici di legge verranno concessi soltanto quando eccezionali circostanze li giustificano, e più ancora quando un risultato utile del fallimento sia stato raggiunto per intervento del fallito, le procedure fallimentari costituiranno allora un mezzo efficace di risanamento dei mercati, di tutela degli interessi commerciali e sociali.

« Molte volte, di fronte a lagni sia di carattere generale che di carattere individuale, mi sono domandato se per la concessione di questi così chiamati benefici di legge, che rivestono tanta importanza sociale e che hanno una influenza diretta ed eliminativa sull'azione penale, non converrebbe che dovesse essere richiesto l'intervento del pubblico ministero, sia per dare un voto preventivo, sia per conferirgli il diritto di gravame ».

E l'eminente magistrato aggiunse ancora: « Occorre anche intensificare la persecuzione giudiziale della bancarotta. La metodica clemenza usata verso i colpevoli di bancarotta semplice non è sempre giustificata. Quanto alla bancarotta fraudolenta, avviene talvolta che si intraveda la frode nel fallimento, ma non si arrivi a colpirla. A tal fine, parmi degna di esame la proposta di affidare le istruttorie penali al giudice

delegato al fallimento, il quale ha più facilmente modo di rendersi conto delle condizioni vere del fallito, del suo commercio e del suo bilancio ».

Tali suggerimenti mi sembrano veramente meritevoli di esser presi in considerazione.

Ma un'altra proposta mi permetto di indicare, ed è già formulata nell'ordine del giorno che ho presentato. Essa mi è suggerita dall'inclinazione che possono avere i curatori di fallimento a preferire l'esaurimento della procedura mediante concordato, piuttosto che mediante liquidazione, poichè nel caso di concordato può essere sostituito al criterio limitativo del giudice nel fissare il compenso spettante al curatore, che dovrebbe essere giustamente adeguato all'opera compiuta, una consensuale liquidazione col fallito, o col garante, o magari anche con qualche creditore interessato a riassetare l'azienda.

La mia proposta pertanto consiste nel richiedere che anche in caso di concordato debba essere liquidato esclusivamente dal giudice l'ammontare del compenso dovuto, per prestazioni di qualsiasi natura, al curatore.

Questa proposta viene d'altra parte a fondarsi sulla mia convinzione che il curatore eserciti funzioni di carattere pubblico. Se è esatto che il curatore esercita una funzione pubblica derivatagli dall'autorità statale, mi sembra logico e necessario escludere che il compenso spettantegli possa essere altrimenti liquidato che dalla stessa autorità giudiziaria, e vietare la percezione di qualsiasi altro beneficio dal fallito o da terzi.

E mi pare pur logico e necessario che tale liquidazione avvenga anche in caso di concordato, in quanto il concordato rappresenta non altro che una fase della procedura fallimentare. La procedura in caso di concordato si esaurisce soltanto con la sentenza che riconosce l'adempimento degli obblighi inerenti al concordato medesimo.

Questo semplice provvedimento, che io stimo di non scarsa efficacia, mi pare che potrebbe essere preso prima ancora che intervenga la riforma della legislazione commerciale; quindi in attesa della completa e più rigorosa disciplina dell'Istituto fallimentare.

In ogni caso, però, sarò lieto se sul triste e pernicioso fenomeno della speculazione fallimentare vorrà manifestare i suoi propositi l'onorevole Guardasigilli, il quale alla vasta dottrina ed alla sicura esperienza

congiunge una felice intuizione della nuova coscienza giuridica che il popolo italiano sta maturando.

Repugna a tale coscienza che colui il quale è ricorso a mascherate arti fraudolente od anche soltanto ha fatto malgoverno del credito, possa essere riammesso a partecipare onoratamente alla vita economica del paese, poichè egli ha intaccato effettivamente il patrimonio materiale e morale della Nazione. L'intangibilità di questo patrimonio è un superiore interesse che lo Stato Fascista con la sua vigorosa autorità deve gelosamente e fermamente difendere. (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ob. Abisso.

ABISSO. Onorevoli colleghi. Il Governo fascista ha senza dubbio, tra le sue caratteristiche rivoluzionarie, anche quella di avere sostituito alle preoccupazioni pel rispetto delle libertà individuali spesso trasmodate in licenza, che costituirono la nota dominante del secolo scorso, la cura della salute fisica e morale delle stirpe, considerata nella sua compagine e nella sua unità. Uno dei provvedimenti più savi ed illuminati che a questo riguardo siano stati adottati, consiste nel decreto-legge per la protezione dell'infanzia abbandonata, decreto cui io accenno in questa sede non tanto pel suo significato umanitario, per cui lo Stato interviene a difesa dei deboli e degli infelici, non tanto pel suo valore patriottico, per cui viene preservata la vigoria fisica della razza, difendendo dalle malattie le giovani generazioni, ma soprattutto dal punto di vista della politica criminale.

Ed invero, chiunque abbia pratica di vita giudiziaria sa che le reclute della delinquenza e della prostituzione si trovano principalmente tra i figli di nessuno, tra gli orfani di uno od entrambi i genitori, tra i figli di condannati o di infermi. Sono l'estrema miseria, il contagio della strada, il cattivo esempio e l'educazione pervertitrice, che danno la spinta ai primi passi verso il delitto, cui quasi sempre fatalmente segue l'odissea di una vita criminale.

Raccogliere la giovinezza abbandonata, curarla ed educarla è quindi opera tanto savia per l'uomo di Stato quanto lo è per l'agricoltore circondare di ripari le pianticelle nascenti per sottrarle all'impeto distruggitore delle intemperie.

E non vi è dubbio che il ricevere i minorenni in una colonia agricola od in una scuola di arte e mestieri, il formarne dei buoni

cittadini e dei lavoratori significa sottrarre alle galere degli immancabili inquilini.

Ma questa che è azione preventiva va integrata con l'azione curativa.

Mi limiterò a degli accenni nulla di nuovo avendo da dire. Ormai nessuno dubita della inefficacia del carcere come mezzo di lotta contro la delinquenza minorile. È stato, anzi, affermato, che il giovanetto che entra per la prima volta in galera per un delitto magari insignificante, vi ritorna ineluttabilmente per fatti più gravi e spesso raccapriccianti: il numero notevole di minorenni recidivi prova all'evidenza questa verità.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Non è vero affatto! Questa è una delle tante leggende che si vanno ripetendo!

ABISSO. Senza colpa di nessuno, onorevole Rocco! Non intendo fare la critica a lei!

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Non è vero, non è affatto vero! Pregherò i colleghi di visitare le carceri italiane!

ABISSO. Quel che è stato fatto in altri Stati, per quanto si riferisce alla delinquenza minorile, non può ulteriormente essere ritardato in Italia che deve restare sempre la terra del diritto.

Bisogna evitare che i giovani, che commettono il primo fallo, siano rinchiusi nel carcere, dove la loro anima degenera ed intristisce, e fare in modo, invece, che vengano raccolti in istituti, dove possano essere educati ed avviati verso una vita di onestà e di lavoro. Ben poco mi sembra si sia fatto a questo riguardo, anzi nelle regioni, dove la più intensa lotta contro la delinquenza ha riempito le carceri di detenuti, la promiscuità ed il contagio tra giovani e vecchi delinquenti, si sono intensificati ed aggravati.

Richiamo quindi l'attenzione del ministro perchè tali inconvenienti siano evitati nei limiti del possibile.

Confido che in occasione della riforma dei Codici saranno adottati tutti i provvedimenti suggeriti dalla scienza e dalla pratica in materia di delinquenza minorile e principalmente l'istituzione di un giudice apposito pei minorenni che senza clamorosità di giudice abbia la missione di educare più che di reprimere.

Occorrerà poi organizzare tutto un delicto servizio perchè i minorenni delinquenti, sia che vengano affidati a famiglie, sia che vengano raccolti in pubblici stabilimenti, siano vigilati onde non ricaschino nel primitivo fallo.

Il campo, invece, nel quale la lotta contro la delinquenza è stata più fortunata è quello che si riferisce alla Sicilia, dove la mafia potentemente organizzata sembrava uno di quei baluardi inespugnabili contro i quali si infrangeva la forza stessa dello Stato. È bastato che un uomo straordinario avesse visto ed avesse voluto perchè si verificasse il miracolo di debellare la invincibile associazione.

Molto frequenti sono stati gli studi tendenti a stabilire da che cosa provenga e che cosa sia la mafia. Studi a mio modesto avviso inutili perchè investono un problema di estrema semplicità, in quanto che la mafia non è che volgare delinquenza e come tutte le delinquenze di questo mondo trae origine da complesse condizioni sociali economiche e politiche.

La mafia più che definire si può distinguere in tre categorie, che tra loro si intrecciano e si fondono.

La prima categoria è rappresentata dai neofiti e tirocinanti. Sono costoro i giovani alle prime armi, che per acquistare prestigio e rinomanza consumano dei piccoli e dei grandi delitti o per conto proprio o sotto la guida dei più anziani.

Dopo una certa carriera il delinquente cessa di commettere egli materialmente i reati per non correre i rischi ad essi inerenti e li organizza inviando i giovani a consumarli e facendo nella divisione del bottino la parte del leone. A ciò seguono frequenti sanguinose rappsaglie.

I dirigenti, che sono le personalità più in vista, formano la seconda categoria.

Ve n'è poi una terza, rappresentata da coloro che o per non essere disturbati nelle loro private faccende, o per esercitare grande autorità o talvolta per semplice vanità si associano alla mafia: costoro non partecipano agli utili dei delitti e possibilmente non ne commettono, ma curano di favorire la mafia nelle sue intraprese, di circondarla di protezione presso le autorità ed in caso di infortunio giudiziario di assicurarle l'impunità.

Le risorse della mafia consistono, o meglio consistevano, nell'estorsione e nell'abigeato: più noto il secondo; meno nota e più pericolosa la prima. Essa si attua coll'imporre al cittadino o meglio all'agricoltore facoltoso il pagamento di somme cospicue sotto minaccia di rappsaglie consistenti in attentati alla vita od agli averi.

L'abigeato è il furto di animali campestri dalla cui vendita trae alimento la organiz-

zazione. Esso è spesso seguito dall'estorsione in quanto la restituzione degli animali viene subordinato al pagamento di denaro.

Per potere liberamente esercitare l'abigeato era necessario tenere nelle fattorie, specialmente nei feudi, persone affiliate alla malavita, i famosi campieri, specie di funzionari decentrati che ricevevano gli ordini dal Governo centrale. Il proprietario che si affidava ad un campiere autorevole poteva indisturbato esercitare l'industria agricola e pastorizia, ma doveva lasciare al campiere libertà di azione nelle sue gesta criminose.

In questa guisa il ricco proprietario od il grosso agricoltore riuscivano a difendere la propria azienda da ogni molestia, cosicchè ogni persecuzione ed ogni tormento venivano riservati al piccolo colono ed al piccolo proprietario, soggetto ad essere taglieggiato, privato dei propri animali di lavoro, talvolta della vita.

Errerebbe, però, chi pensasse che l'estorsione e l'abigeato siano state le più lucrose fonti di lucro per la mafia, la cosiddetta grande industria. Le fortune talvolta notevoli ed improvvise di taluni elementi sono dovute alla speculazione sugli affitti e sulle vendite delle terre, fatte in maniera illecita.

I terreni, cioè, dovevano essere venduti od affittati a persone militanti nell'organizzazione senza che ad alcuno fosse possibile tentare la concorrenza.

Un mio amico, che non volle confermare l'affitto di un latifondo perchè con l'estaglio non riusciva a pagare le imposte, fu costretto a tenere per vari anni i terreni incolti, nessuno avendo osato lavorarli, e, finalmente, spinto dalla disperazione, li cedette a prezzo irrisorio.

Se si trattava di affitto o vendita di terreni appartenenti ad Enti pubblici, gli offerenti venivano prepotentemente allontanati dalle aste.

Le infrazioni erano seguite da terribili vendette, spesso dall'assassinio.

Tale monopolio, tenuto per molti anni in un periodo di aumento enorme dei prezzi dei prodotti agricoli, spiega non poche ricchezze improvvise.

Gli arricchiti, divenuti amanti del quieto vivere, hanno cercato di evitare la perpetrazione di gravi delitti, che potessero richiamare l'attenzione dell'autorità.

Dello stesso avviso non sono stati gli ultimi arrivati, invidiosi della fortuna degli altri ed avidi di seguirne le orme. Da ciò è sorta la terribile e sterminatrice lotta tra vecchia e nuova mafia, cessata in seguito

ai recenti provvedimenti del Governo fascista.

La mafia considerava come *condicio sine qua non* della propria esistenza il sottrarre i propri adepti alle sanzioni punitive. Da questo principio derivava l'obbligo di ogni associato di non ricorrere mai alla giustizia per le offese ricevute, ma di farsi giustizia da sé. Ogni deroga a tale norma si considerava mancanza all'onore. Mai un individuo assassinato, neanche sul punto di morire pronunciò il nome del proprio aggressore. Spettava agli amici od ai congiunti la rappresaglia: il sangue doveva lavarsi col sangue. Si verificavano, pertanto, le interminabili serie di vendette, che talvolta con tragicità eschilea duravano per anni ed anni e con decine di morti.

Al silenzio dell'offeso, doveva seguire quello dei suoi parenti, che venivano puniti colla morte qualora avessero accusato.

Nè diverso trattamento veniva fatto ai testimoni obbligati a non vedere od a non sentire per salvare la pelle. In ciò consisteva l'inesorabile legge dell'omertà per cui riusciva impossibile scoprire gli autori dei reati e restavano impuniti persino assassinii commessi di pieno giorno in centri abitati ed in presenza di numerose persone.

Se talvolta si riusciva a scoprire il colpevole si organizzava un abile sistema difensivo e si esercitavano intimidazioni sulla Giuria per ottenere l'assoluzione.

Spesso la mafia con anonime e false informazioni deviava le tracce per la scoperta dei delitti, facendo arrestare, processare e talvolta condannare degli innocenti. È ormai celebre il caso di un duplice omicidio commesso da individui che riuscirono a far condannare a trenta anni due innocenti. La cassazione annullò il verdetto ed ora la verità è venuta a galla.

A Palermo la mafia aveva un raggio di azione più esteso: essa controllava ogni ramo di attività pubblica e privata e non era possibile lavorare e vivere tranquillamente senza mettersi, col pagamento di un contributo, sotto la sua protezione. Talvolta persino i matrimoni erano imposti dalla mafia, nè una ragazza ambita da un alto papavero della criminalità poteva, pena la morte, essere impalmata da altri. Molte fanciulle sono rimaste nubili.

Un campo di grande sfruttamento erano le elezioni politiche od amministrative. In tali occasioni la mafia oltre a pretendere ogni genere di favori, veniva a patto coi candidati facoltosi prendendo in appalto le

operazioni elettorali. Si pagava una data somma a due o tre persone, che avevano cura di condurre il gregge all'ovile cioè, gli elettori alle urne.

Cosa ha ordinato di fare il Capo del Governo per abbattere un sì tenebroso dominio? Cosa occorre fare per portare la lotta alla sue ultime conseguenze? All'unità della mafia è stata contrapposta l'unità dell'autorità statale affidandone la direzione ad un uomo il cui nome è un vessillo di battaglia contro la delinquenza.

Si sono precluse alla mafia le porte dei pubblici uffici e si è ad essa negata ogni protezione. Cosa di grande importanza perchè è indiscutibilmente vero che la mafia ha potuto vivere e rafforzarsi perchè i passati Governi l'hanno incoraggiata o quanto meno tollerata. La mafia, non carezzata anzi bersagliata dall'autorità, è simile ad una pianta priva di luce e di acqua: intristisce e muore. In secondo luogo sono stati istituiti dei posti campestri, che portano il presidio dell'autorità nelle remote campagne.

È stato opportunamente disposto che i campieri debbano essere persone impregiudicate e gradite alla pubblica sicurezza: ciò priva la mastodontica impalcatura delle sue travi di sostegno.

Si è proceduto alle indagini su vecchi delitti ed alla scoperta degli autori istruendo grandi processi di associazione a delinquere. Su questo punto il mio pensiero è che occorra procedere con cautela e dar corso alle istruttorie che sono basate su seri elementi. Io credo che siano più fruttuosi i processi di modeste proporzioni che quelli troppo vasti nei quali con gravi ed irreparabili danni possono essere coinvolti degli innocenti. Il Governo fascista non può non accompagnare il rigore ad uno squisito spirito di giustizia.

Più efficace ed illuminato provvedimento è, a mio avviso, il confino di polizia.

Nessuna pregiudiziale dottrina può impedire allo Stato di liberare i pacifici cittadini dalla presenza di individui antisociali. Allorchè il confino viene applicato si può essere sicuri di non sbagliare poichè in ogni comune sono noti i professionisti del delitto, anche quando delle loro gesta non si abbiano le prove.

Il provvedimento in parola, poi, ha il pregio di dare il modo non solo di colpire gli umili gregari, ma anche di percuotere le più alte cime.

Cosa occorre ancora fare?

Io credo in primo luogo che occorra abolire la giuria. È un istituto che rappresenta

la sopravvivenza dei tempi in cui poteva essere fondata la preoccupazione di sottrarre il cittadino al responso di giudici che erano emanazione della tirannide. Oggi il giudice indipendente e nominato per concorso rappresenta lo Stato e serve la collettività. Ogni diffidenza a suo riguardo è oltraggiosa ed ingiustificata. I giurati, per quanto selezionati, non hanno l'attitudine necessaria alla critica delle prove e sono quindi giudici poco felici del fatto, mentre sono del tutto incompetenti in materia giuridica. Ed ogni profano sa che è ardua ed assurda la separazione del fatto dal diritto.

Non vi è poi nessun motivo per dare un giudice di più alta cultura ed un doppio grado di giurisdizione ai responsabili di reati minori, ed un giudice circondato di minori garanzie ed un solo grado di giurisdizione ai responsabili dei più gravi delitti.

Ciò anche nell'interesse stesso degli imputati, che possono essere per favoritismo ed ingiustamente assolti, come talvolta possono essere affrettatamente e purtroppo irrimediabilmente condannati. La giuria nella sua pratica esplicazione è la negazione di quel sacro principio di uguaglianza che deve dominare la più delicata attività dello Stato: quella della giustizia. Infatti, i responsi della giuria sono spesso blandi pei potenti e pei ricchi ed iniquamente rigorosi pei poveri e per gli umili.

Occorre, poi, evitare, e qui mi permetto una divagazione, lo scandalo di vedere di fatto abrogati alcuni articoli del Codice penale. Alludo ai cosiddetti reati passionali, il cui epilogo è costantemente un'assoluzione con relativi applausi.

Ora io domando: se i delitti passionali, che sono sovente atti di prepotenza egoistica ammantati di sentimentalismo, non debbono essere puniti, si prenda il coraggio a due mani e si codifichi il diritto di uccidere; o ciò si ritiene incivile ed assurdo, ed allora si eviti lo sconcio di vedere l'impunità sistematicamente e clamorosamente proclamata. In breve: la giustizia della giuria è claudicante e sospetta ed, a mio avviso, il Governo fascista agirà assai saviamente relegandola tra le scorie del passato.

Un altro rimedio che potrà a lungo andare dare ottimi risultati è quello che mira a coordinare le misure repressive con quelle preventive. Ci sono degli individui, i quali mediante un reato anche di lieve entità, rivelano una straordinaria pericolosità sociale. Sono i delinquenti che dimostrano un'assoluta mancanza di freni morali, come gli omi-

ci ed i feritori senza scusanti, o coloro che con un solo delitto si scoprono criminali di professione, come i rapinatori e gli autori di estorsioni. Invero, se taluno una sola volta è scoperto nell'atto di rapinare un passante, si può esser quasi sicuri che egli ha commesso o commetterà altri reati di questo genere.

A questa categoria di criminali, come anche ai delinquenti abituali, non basta applicare la pena pel fatto commesso e scoperto. Occorre dare al giudice la facoltà di ordinare un lungo periodo di isolamento, cioè di confino contro coloro, la cui liberazione rappresenta una minaccia per la pacifica convivenza degli onesti.

È, altresì, necessario punire come reato la latitanza, attorno a cui spesso si forma una rete di loschi interessi e di delittuosi favoritismi. In correlazione a ciò, bisogna rendere più rapide le istruttorie e più solleciti i giudizi. Giorni fa in una Corte di assise un procuratore generale ritirava l'accusa contro due individui ai quali si erano fatti soffrire oltre cinque anni di carcere preventivo. Ho ammirato la circolare del ministro, ma condivido la opinione del relatore che essa sia destinata a rimanere priva di risultati. Occorrerà riformare radicalmente il Codice di procedura penale.

A questi provvedimenti di carattere giuridico altri dovranno aggiungersene di natura sociale.

Non vi è dubbio che il latifondo è stato il terreno nel quale la mala pianta della mafia ha potuto fortemente allignare.

Le immense estensioni di terreni disabitati, privi di case, di acqua e di strade, mentre sono di ostacolo insormontabile ad una intensa produzione, facilitano la diffusione della delinquenza.

Molto i lavoratori attendono a questo riguardo dal Governo fascista, che sarà certo molto più pensoso degli interessi generali che dei diritti di pochi privilegiati.

Onorevoli colleghi. Tre anni fa il Presidente del Consiglio visitò la mia provincia. A lui si fecero incontro numerose schiere di contadini raccolti attorno a bandiere tricolori e gli chiesero una cosa sola: essere liberati dalla delinquenza per poter vivere e lavorare tranquillamente. L'onorevole Mussolini disse che egli avrebbe liberato alcuni milioni di onesti lavoratori dalla tirannia di poche centinaia di malfattori. L'impegno è stato mantenuto. In Sicilia *incipit vita nova*: i delitti di sangue sono enormemente diminuiti, l'abigeato è scomparso, i lavoratori



vanno tranquilli in campagna mandando benedizioni a Mussolini.

E così attraverso una vera e propria rivoluzione morale trionfa e si riafferma l'ordine giuridico. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Caprino.

CAPRINO. Onorevoli colleghi, credo che giunti a questo punto della discussione, non sia più tempo di analisi, ma soltanto di brevissime sintesi.

Bene ha fatto la pregevole relazione dell'onorevole Geremicca a ricordare le leggi principali che nel 1926, per opera specialmente del ministro guardasigilli, sono state promulgate, e, particolarmente, quella sulla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche, quella sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, e quella sui provvedimenti per la difesa dello Stato.

A proposito della quale, poichè per parte di qualche nostro eminente collega fuori della Camera e in sede universitaria sono state fatte delle riserve, mi sarà utile sfatare la solita leggenda che fa del Beccaria il simbolo degli avversari della pena di morte. Non è vero che il Beccaria abbia voluto essere il paladino della abolizione della pena capitale. Egli la combatteva per due ragioni, una di carattere dottrinario derivata dal Contratto sociale di Rousseau, e l'altra di carattere pratico, che rivela una certa crudeltà di ragionamento.

Da un punto di vista dottrinario, egli diceva presso a poco così: poichè il diritto di punire è il risultato del minimo sacrificio che ciascuno dei cittadini fa di una parte della propria libertà nell'interesse collettivo, non vi può essere nessun cittadino che rinunci per intero ipoteticamente al massimo dei beni: la vita. Ma lo stesso Rousseau gli contestava questa affermazione quando osservava che è perfettamente logico e umano che per non essere vittima di un assassino l'uomo acconsenta a perdere la vita se assassino diventi.

La seconda ragione che il Beccaria poneva a fondamento della sua tesi era che è facile affrontare coraggiosamente un attimo di pericolo ed è invece assai più difficile sopportare la lunga, estenuante, macerante vita carceraria.

Io credo che scaduti i cinque anni di tempo che sono stati dati alla legge sulla pena capitale, essa potrà essere esaminata non soltanto come misura di carattere eccezionale per alcuni reati, ma anche come sanzione da estendersi a reati di carattere

comune. Vi è, onorevoli colleghi, nella statistica dei fatti giudiziari una cifra in realtà assai preoccupante e dolorosa. Su 773 pazzi detenuti internati nel 1921 circa 600 provenivano dalla segregazione cellulare o permanente o cubicolare.

E credo che tale cifra debba e possa preoccuparci più di quanto non ci preoccupi la facile retorica intorno alla pena di morte.

Passando ad un esame della relazione, rilevo che bisognerebbe ripetere troppe cose, su questo bilancio della giustizia che noi discutiamo non da un anno solo, ma da due o tre anni, perchè la continuità dell'azione di Governo ha già avuto successive discussioni nelle varie tornate in cui il bilancio è stato sottoposto al nostro esame.

Dichiaro che non metterò l'onorevole guardasigilli nella condizione di sentirsi umiliato dalle nostre richieste che riguardano oneri finanziari che siano al di sopra della possibilità del bilancio. È troppo facile, onorevoli colleghi, chiedere aumenti di stipendio, e opere nuove quando non vi sono mezzi: anzi è contrario allo stile fascista che deve porre ogni problema in relazione ai mezzi effettivi di cui il Governo dispone. E, pure associandomi alle considerazioni che sono state fatte a proposito dalla magistratura, e pure essendo disposto a firmare l'ordine del giorno relativo ai richiesti aumenti di stipendio, vorrei che il problema fosse non soltanto considerato un problema di stipendi, ma un problema di prestigio e di dignità.

Bisogna che la funzione riacquisti quella atmosfera altissima che in tempi, per fortuna superati, parve offuscarsi.

Non è del tutto esatto che il Governo fascista, in materia pratica di realizzazioni, abbia trascurato le più importanti. L'onorevole Geremicca non le ha ricordate nella sua relazione. Mi permetto di ricordare alla Camera alcune delle principali provvidenze dovute all'opera costante e armonica del ministro Guardasigilli. Cito le principali, quelle che hanno fatto anche un po' caro il Guardasigilli ai fautori della scuola positiva. E cioè: il passaggio dell'Amministrazione carceraria dal Ministero dell'interno al Ministero della giustizia, il che consentirà che l'indirizzo della nuova legislazione penale sia armonizzato con tutte le riforme carcerarie; la creazione, o, quanto meno, il maggior sviluppo dato al servizio antropologico criminale nelle carceri, a Roma, a Perugia, a Torino, a Napoli ed a Milano, con conseguenze notevoli in relazione al progettato articolo 70 del nuovo codice penale, per il

quale si dovranno assegnare ad ogni stabilimento quei condannati che si trovano in condizioni psichiche e fisiche più affini, anche in rapporto alla loro vita precedente, evitando l'attuale miscela antropologica dei delinquenti. Ricorderò anche un maggiore impulso dato dal Governo fascista alla edilizia dei manicomi giudiziari, e segnalo alla Camera il nome di un eminente professore, ferventissimo fascista, cioè il professore Filippo Saporito, che ha provveduto alla trasformazione del penitenziario di S. Stefano in uno stabilimento speciale, chiamato teratocomio, per il trattamento razionale degli incorreggibili.

Ricorderò pure alla Camera la riorganizzazione del lavoro carcerario, che ebbe dal ministro Rocco, nel suo discorso di Padova del 5 giugno 1926, inaugurandosi il padiglione della mostra del lavoro carcerario, parole precise di concreto programma.

E ricorderò infine, per quanto non si attenga in modo specifico al bilancio della giustizia, l'ordinamento della polizia giudiziaria fiscale e ferroviaria: quella fiscale disciplinata da un decreto dell'onorevole De Stefani, e quella ferroviaria creata con l'organizzazione della milizia ferroviaria, tipi di specializzazione dei corpi di polizia per i particolari compiti cui sono destinati.

Per brevità enumererò appena altri provvedimenti di carattere importante: la creazione della cartella biografica per i pregiudicati, voluta dal ministro dell'interno Federzoni nel 1925, che tende a fare utilizzare tutti i mezzi della scienza per giudicare della pericolosità e della temibilità individuale; la legge contro l'alcolismo; quella per la protezione della maternità e dell'infanzia; infine le limitazioni alla cronaca scandalosa dei giornali, incentivo gravissimo di mal costume e deleteria alla educazione specie dei minorenni. È proprio di quest'anno un provvedimento di legge della Camera dei Comuni col quale si fa divieto ai giornali di dare in pasto al pubblico la cronaca dei processi scandalosi riguardanti separazioni coniugali o procedimenti di divorzio.

Del resto, onorevoli colleghi, io non credo che il problema delinquenziale sia tutto riposto, come ha ritenuto nel suo chiaro discorso l'onorevole Martire, in una serie di provvedimenti del Dicastero della Giustizia. Non è soltanto l'educazione dei riformatori che muterà l'indole dei minorenni traviati, ma è soprattutto l'opera continua e costante di educazione politica e morale del fascismo

che dovrà rinnovare l'anima e il cuore del popolo italiano.

Perciò noi, me lo consenta l'onorevole Martire, abbiamo molta fiducia nell'istituzione dei Balilla, officina delle nuove coscienze.

Scorrendo rapidamente la relazione Gremiccia, non mi fermo, come avrei voluto, su quelle che sono le statistiche fallimentari.

L'onorevole Milani ha posto crudamente il dito sulla piaga: il numero stragrande di fallimenti e, soprattutto, il numero stragrande di concordati al dieci o quindici per cento, ed il continuo decrescere dei concordati ad alta percentuale ci devono preoccupare.

V'è una schiera di parassiti che vive intorno al commercio, e che intorno al commercio fa la vera e propria industria del fallimento: contabili senza scrupolo, scaltriti nella lettura e nella preparazione dei libri commerciali, i quali molte volte sono i primi iniziatori di malsicuri negozianti nei misteri del procedimento più semplice per sbarazzarsi con pochi soldi dei propri impegni.

Col che si sgomenta l'industria, si viene a rendere timido il credito per parte dei produttori, si danneggia, non solo, la produzione italiana, ma, anche il prestigio del nostro commercio verso le case importatrici dell'estero.

Per quanto si riferisce alle risultanze statistiche dei procedimenti civili la Camera ha udito varie diagnosi di valorosi oratori.

L'onorevole Putzolu ha creduto di vedere un coefficiente notevole della eccessiva litigiosità nella instabilità della giurisprudenza della Suprema Corte. Mi consenta il valoroso collega di dirgli che le stesse cifre smentiscono in parte, o quanto meno attenuano, l'importanza di questo suo ragionamento, in quanto vediamo i procedimenti avanti i conciliatori salire da 125 mila, nel 1920, a 344 mila nel 1925, e così quelli delle preture da 108 a 259, e del tribunale da 58 a 156, mentre oscillano costantemente tra i 2500 nel 1920 e 2535 nel 1924 i procedimenti davanti la Cassazione. Il che significa che alla Suprema Corte arriva soltanto il fiore delle questioni giuridiche proposte e che le altre, per la più parte, sono, non tanto, onorevole De Cicco, effetto della presenza locale del giudice (paradossale ed elegante ragionamento con cui si vorrebbe ritenere il magistrato un istigatore al litigio) ma conseguenza di particolari situazioni locali (interessi esacerbati, vertenze fami-

liari nelle quali prevale sulla legittimità della controversia la voluttà aspra della contesa) e, di sovente, diciamolo con coraggio, effetto del cattivo consiglio del patrono. Bisogna riconoscere, onorevoli colleghi, che di avvocati in Italia ce ne sono troppi e che la sproporzione tra il numero degli affari ed il numero dei patrocinatori, provoca, nella parte meno responsabile di questi ultimi, uno spirito litigioso che può divenire la causa prima delle conseguenze che veniamo esaminando.

Il problema è grave. Esso è collegato con quel maggior prestigio che invochiamo per l'avvocazia come per la magistratura. Non pretendiamo che si diano al conciliatore o al pretore attuale la pompa e il prestigio del pretore romano, ma riteniamo quasi inutile che si discutano in belle aule dorate le questioni di diritto, mentre la folla anonima deve adorare quella dea che si chiama giustizia in templi che sono il più delle volte inferiori per dignità al più modesto ufficio di uno scrivanello. (*Benissimo*).

Bisogna ridare il prestigio formale alla giustizia, alla piccola giustizia. Quando 344 giudizi dinanzi al conciliatore sono stati proposti, si presume che 688 parti abbiano varcato la soglia del tempio per trovarvi, in aule indecorose, l'accanimento pericoloso dei mestatori, dei patrocinatori legali, dei ricercatori affannosi del piccolo affare.

Ricordo un episodio. Un povero contadino in un ufficio di conciliazione di Roma si presenta con un biglietto di citazione per domandare di che cosa si tratti; uno dei soliti sparpieri gli chiede 15 lire avvertendo che, altrimenti, può essere tratto immediatamente in arresto. E il disgraziato corre dal suo «caporale» a piazza Montanara, per avere le 15 lire e portarle all'improvvisato patrono. Pensate, onorevoli colleghi, comunque sia andato a finire il giudizio, quale concetto dell'amministrazione della giustizia si sarà fatto quel povero contadino!

Onorevoli colleghi, brevi osservazioni farò sui dati statistici relativi alla parte più dolorosa, cioè quella della criminalità. Non so se anticipo una notizia esatta; ma se le mie indagini non mentiscono, posso dire alla Camera che il numero degli omicidi, compresi quelli preterintenzionali, che nel 1925 era stato di 3612 e nel 1910 di 3494, nel 1926 è sceso alla cifra di 2514. Cifra che veramente deve essere rilevata, perchè è la minima che da venti anni il popolo italiano abbia dato a questo fenomeno di alta criminalità.

Ciò ci deve riempire di orgoglio e ci dimostra, onorevoli colleghi, che un anno di Stato forte, di disciplina, di misure cautelative contro ogni tentativo di colpire l'interesse del singolo e della Nazione, è il mezzo migliore e più idoneo contro la delinquenza. Sarà bene, al riguardo, inasprire i provvedimenti relativi al porto d'armi. La necessità di andare armati deve essere una necessità di carattere eccezionale; non può essere una misura preventiva rilasciata al cittadino, come una ipotesi di necessità che non trova rispondenza nelle effettive condizioni in cui il cittadino può in ipotesi venire a trovarsi e che non può dimostrare esistenti.

C'è un dato di fatto che ci deve preoccupare e che mi ha reso un po' scettico di fronte a qualche osservazione del collega De Cicco ed è la sproporzione fra i reati e la possibilità di raggiungerne i responsabili.

L'onorevole Putzolu ieri ha citato cifre impressionanti d'un distretto della Sardegna. Vi dirò che per il resto d'Italia le cifre permangono assai gravi e basta dare un'occhiata alle relazioni dei nostri procuratori generali per rilevare che, se quelle cifre denunziate dall'onorevole Putzolu non possono rappresentare la media per tutta l'Italia, certo sono un indice notevole. Non vi è dubbio che uno dei maggiori incitamenti a delinquere è la speranza di non essere raggiunto dalla giustizia. E vi sono reati, specialmente contro la proprietà, che danno una così scarsa proporzione fra il numero delle denunce e il numero degli individui colpiti, da rendere il mestiere assai allettante per lo scarsissimo rischio che offre.

Dirò qualche cosa sull'argomento della giuria. Effettivamente l'onorevole De Marsico l'ha condannata con le parole che sono state ricordate. Ma io dico che la giuria è ormai un istituto superato dalla concezione dello Stato fascista. Fu introdotta in Italia, dopo la rivoluzione francese. Fu nel Piemonte e in Toscana competente per reati di carattere politico; ebbe quindi incerta la sua esistenza fino a divenire istituto disciplinato dal primo codice di procedura penale. Essa rispondeva effettivamente alle dottrine dello stato liberale e si ispirava a quei principi della sovranità popolare che noi abbiamo definitivamente sepolto.

Lo Stato liberale, non volendo assumere la responsabilità di giudicare su delitti che lo colpivano direttamente (perchè una gran parte dei reati deferiti alla Corte di assise erano reati contro lo Stato) o su i più gravi delitti comuni preferiva di deferire alla so-

vrantà popolare i propri poteri. Ripeto che, a prescindere da quanto si è detto su questo giuoco alterno di luci e d'ombre che è l'aula della Corte di assise, è proprio l'essenza dell'istituto che deve ritenersi superata oggi. Noi vogliamo restituire al magistrato togato tutte le sue funzioni. Nei confronti dei giudizi di assise non v'è che una sola preoccupazione: che esso, il giudice togato, talvolta non possa disporre di una discriminante tale da arrivare alla assoluzione e debba comunque dare una pena anche mitissima in casi in cui il giurato avrebbe potuto assolvere. Ma questo rilievo non può assolutamente contrastare alle ragioni che ho espresse. Non è possibile che la Corte d'assise, col pubblico cinguettante di appassionate ascoltatrici, sia ancora il teatro per spettacoli che in verità, molte volte, per la loro stessa tragicità, richiedono un più severo, più sereno e più composto esame. Il tempo della giuria è finito; lo sentiamo per primi noi, avvocati, anche se mal disposti a lasciare un campo di battaglia, che se abbagliante, non offre i mezzi di una critica severa per discernere il vero dal mendacio.

Onorevoli colleghi; non si è parlato, questa volta della famosa indipendenza della magistratura. Fu di rito, l'argomento, ogni volta che una discussione sul bilancio della giustizia venne alla Camera. Naturalmente, nessun Governo, pure accettando la facile accademia, si è liberato dal diritto di potere, attraverso il procuratore generale, esercitare quei controlli che gli spettano.

La stessa relazione di un esponente massimo della social-democrazia, dell'onorevole Luigi Fera, concluse precisamente chiedendo che la figura e le funzioni del procuratore generale fossero conservate quali erano nella legge primitiva.

Ricordiamo con amarezza come, nei primi tempi del Fascismo, si sia dovuto leggere un comunicato Stefani, col quale un guardasigilli si giustificava di aver chiamato a conferire a palazzo Firenze il procuratore generale di Roma. Forse quell'incertezza di politica giudiziaria noce, in un momento calamitoso per il Fascismo, alla tranquillità della Nazione, più di quanto non possiamo ritenere.

La magistratura può essere indipendente e libera in uno Stato che sia perfettamente disciplinato e forte; ed a coloro che ancora volessero ripetere le vecchie chiacchiere circa la libertà e la indipendenza della magistratura ricorderemo il rassismo dei vecchi

uomini politici, specialmente nel nostro mezzogiorno, nei confronti della magistratura, la quale troppe volte fu costretta a difendersi aspramente dalla ingerenza e dalla prepotenza dei capi partito e — lasciatemelo dire — da quell'azione spesso millantatrice dell'uomo politico avvocato, troppe volte subito dai magistrati in ogni sede di giudizio.

Io ricordo, e non voglio più oltre tediare la vostra attenzione, onorevoli colleghi, un episodio tipico del tempo di tutte le fiere democratiche; un episodio che debbo ricordare ai pochi critici del fascismo che discutono di ingerenze del Governo sulla magistratura. Uno sciagurato, attentava alla vita del Re che si recava alle corse delle Capannelle: Pietro Acciarito. Fu istruito procedimento penale, l'Acciarito fu condannato. Successivamente, nelle carceri, egli fece delle precise denunce contro suoi complici, i quali furono anch'essi rinviati a giudizio, in numero, se non erro, di cinque: anarchici notissimi.

Alla Corte di assise di Roma il rappresentante dell'accusa rivelò all'Acciarito che una promessa di grazia che gli era stata fatta, ed anche notizie relative alla sua vita familiare che toccavano intimi sentimenti, non rispondevano a verità, ma erano state soltanto un mezzo, forse non lodevole, per indurlo a confessare. L'imputato, malgrado questo, confermò esplicitamente la chiamata dei correi. Orbene gli avvocati abbandonarono la toga, si rinviò la causa al giudizio della Corte di assise di Bari, e quivi dopo un'abile preparazione di stampa, specialmente sovversiva, con la complicità di quella democratica che si era affrettata naturalmente a gridare tutta la sua maggiore esecrazione verso gli aguzzini del regicida, si giungeva all'assoluzione dei suoi complici. Qualche anno dopo, il magistrato che aveva istruito, quale presidente della sezione di accusa quel processo, divenuto procuratore generale a Roma, col suo stile prefascista, aveva il coraggio di procedere contro i deputati che avevano fatto l'ostruzionismo alla Camera.

Non solo, ma valendosi della facoltà che consentiva la legge sulla stampa, due volte denunciava per oltraggio alla persona del Re e a quella del Sommo Pontefice uno sconosciuto libello illustrato settimanale. Ebbene sorse contro costui la canea della organizzazione sovversiva massonica per cercare di colpirlo. (Mi dispiace che l'onorevole Giolitti sia assente perchè egli certo ci avrebbe potuto dare preziosi particolari su quell'epoca, e forse

avrebbe potuto fornirci particolari interessanti sull'opera svolta in quell'occasione dal guardasigilli del tempo).

Il procuratore generale, intangibile per definizione, fu subissato dalla organizzazione sovversiva-massonica che non poteva perdonargli nè i sequestri dell'*Avanti*, nè tanto meno la difesa del prestigio del Sommo Pontefice.

Guidava, onorevoli colleghi, la canizza della stampa avversaria un uomo che non nomino per non disonorare la Camera, il direttore di un giornale democratico che doveva, durante la guerra, essere condannato per alto tradimento e finire i suoi giorni in carcere. Di fronte all'azione malvagia ed idiota, il Governo rispondeva, a una interrogazione preparata e svolta da un tribuno dell'estrema, che avrebbe preso opportuni provvedimenti, e siccome questi tardavano, lasciava che si inventasse un processo per tentativo di subornazione contro il direttore delle carceri e contro il direttore generale della pubblica sicurezza, per trascinarvi quel magistrato come testimone e per poterlo allontanare dalla sua residenza di Roma.

Questi erano i metodi ed i sistemi e questo l'episodio che ho ricordato alla Camera, non tanto perchè ha costato alla mia vita giorni dolorosi, quanto perchè, negli anni migliori della mia fanciullezza, mi ha dato l'orrore e il disgusto del malgoverno che si faceva della pubblica cosa e della dignità della giustizia. (*Applausi*).

Onorevoli colleghi! Il Governo ha ucciso dei germi pericolosi che erano nella magistratura. Per il prestigio che le dobbiamo e per l'amore che le portiamo, non possiamo dimenticare, onorevoli colleghi, che era sorta in seno alla magistratura una associazione di magistrati che aveva la vera e propria forma dell'organizzazione di classe, e che discuteva, nel suo giornale, perfino il diritto di sciopero (*Commenti*); giungendo a questo colmo, che uno dei suoi esponenti, il procuratore generale della Cassazione, liquidato con fulminea rapidità dal Governo fascista, osava scrivere in un articolo di fondo che egli si augurava, subito dopo passato l'orrore della guerra, l'avvento di un Governo socialista a capo del quale doveva essere il suo collega primo presidente della Corte di cassazione, che non nomino ma che tutti ricordate.

Liberata la magistratura da questi pericoli ai quali si ribellava l'enorme maggioranza dei magistrati, impedito l'inquinamento demagogico di tale altissima funzione

dello Stato; ridatole quel prestigio che il Capo del Governo le ha dato fin dal momento in cui ha posto il primo presidente della Cassazione al di sopra di tutti i gradi e di tutte le gerarchie, il problema degli stipendi diventa quello che il Capo del Governo una volta chiamò, questione di cassetta. Nessuno pensa che il ministro guardasigilli si voglia ostinare a negare ai magistrati emolumenti maggiori e credo, come ho detto al principio, che sia inutile che noi insistiamo, certi che, quando il bilancio dello Stato lo consentirà, i magistrati avranno quello che devono avere.

È vero che la differenza di studi e di preparazione rende un po' scarso di efficacia il confronto, ma è anche certo che moltissimi giovani affollano le nostre scuole militari per una carriera la quale di fatto non dà emolumenti molto superiori a quelli della magistratura, solo attratti dal prestigio che essa offre.

*Una voce al centro.* C'è la divisa che attira.

CAPRINO. Sì, c'è una divisa materiale, ma c'è una divisa morale. Per troppo tempo la magistratura è stata spogliata della sua divisa morale. Ridiamo alla magistratura italiana la divisa morale che aveva; ridiamole il suo alto prestigio, diamo ad essa sedi decorose; diciamo al giovane: tu che esci dalla scuola universitaria e vai a sederti arbitro della vita, della morte, degli averi del popolo italiano avrai uno scanno degno di questa suprema funzione; ridiamo ai magistrati quel decoro di cui sono stati spogliati, e vedrete che il problema della magistratura, sarà di molto più facile soluzione, e che lo stesso problema assillante del reclutamento non costringerà il ministro guardasigilli — mi consenta egli — *in cauda venenum* — una modesta osservazione — a quello arruolamento dei vice pretori, magari con stipendio, che ho sempre avuto l'impressione facciano in *corpore vili* l'esperienza della loro impreparazione culturale e universitaria.

Onorevoli colleghi, credo di avervi tediato anche troppo. Ho voluto riassumere per sommi capi alcune questioni che mi sono parse essenziali. Ho cercato di non ripetere argomenti egregiamente svolti, con la persuasione che sotto la sicura guida del Ministro della Rivoluzione, il problema della magistratura e i problemi attinenti alla Amministrazione della giustizia, avranno quella soluzione integrale che il Governo fascista aspetta da Lui. (*Vivi applausi — Molte congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** Spetta di parlare all'onorevole Macarini Carmignani. Non è presente; s'intende che vi abbia rinunciato.

Spetta di parlare all'onorevole Severini. Non è presente; s'intende che vi abbia rinunciato.

Non essendovi altri oratori iscritti, e nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

#### Presentazione di un disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**VOLPI, ministro delle finanze.** Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1927, n. 221, che sopprime il divieto di esportazione del riso con lolla.

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso agli Uffici.

#### Presentazione di relazioni.

**PRESIDENTE** Invito gli onorevoli Mazza de' Piccioli, Chiarelli, Barbiellini-Amidei e Geremicca a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

**MAZZA DE' PICCIOLI.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 6 agosto 1926, n. 1430, concernente modificazioni all'ordinamento dell'Ente nazionale per le industrie turistiche. (1028)

**CHIARELLI.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 893, concernente l'abrogazione del Regio decreto-legge 21 luglio 1921, n. 1031, relativo alla moratoria italo-austriaca. (*Approvato dal Senato*). (1140)

**BARBIPELLINI-AMIDEI.** Mi onoro di presentare la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge dei Regi decreti-legge concernenti le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche e delega al Governo di emanare un testo unico di legge contenente disposizioni riguardanti le acque superficiali e sotterranee e connesse materie, nonchè la giurisdizione e le norme del relativo contenzioso. (1117)

**GEREMICCA.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132, con il quale viene istituita una imposta progressiva sui celibi. (1231)

**PRESIDENTE.** Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

#### Interrogazione.

**PRESIDENTE.** Si dia lettura di una interrogazione presentata oggi.

**MIARI, segretario, legge:**

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'economia nazionale, sulla opportunità di provvedere alla modificazione dei provvedimenti legislativi fino ad oggi emanati a favore dell'industria delle conserve alimentari.

« Ranieri ».

**PRESIDENTE.** Questa interrogazione sarà inserita nell'ordine del giorno e svolta al suo turno.

La seduta termina alle 18.35.

#### Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16.

1. Interrogazioni.
2. votazione a scrutinio segreto di 4 disegni di legge.

#### Discussione dei seguenti disegni di legge:

3. Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1076, con cui è stato approvato il piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Milano, nella zona a nord-ovest dell'abitato. (976)

4. Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2305, concernente la cauzione dovuta da Casse di risparmio assuntive della ricevitoria e di esattoria nella stessa provincia. (1237)

5. Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1927, n. 29, concernente la facoltà ed attribuzioni ai capi compartimento e dei comitati d'esercizio delle ferrovie dello Stato. (1238)

6. Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 893, concernente l'abrogazione del Regio decreto-legge 21 luglio

1921, n. 1031, relativo alla moratoria italo-austriaca. (*Approvato dal Senato*). (1140)

7. Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 11, concernente la istituzione di un servizio stenografico alla dipendenza del Capo del Governo. (1259)

8. Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132, con il quale viene istituita una imposta progressiva sui celebri. (1231)

9. Conversione in legge dei Regi decreti-legge concernenti le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche e delega al Governo di emanare un testo unico di legge contenente disposizioni riguardanti le acque superficiali e sotterranee e connesse materie, nonché la giurisdizione e le norme del relativo contenzioso. (1117)

10. Conversione in legge del Regio decreto 6 agosto 1926, n. 1430, concernente modificazioni all'ordinamento dell'ente nazionale per le industrie turistiche. (1028)

11. Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 2021, che reca semplificazioni di procedura per le espropriazioni occorrenti per i lavori che si eseguono dall'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli e dai provveditori alle Opere pubbliche. (1165)

12. Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1926, n. 1975, contenente disposizioni sul Regio Istituto Orientale di Napoli. (1123)

*Esame delle seguenti domande di autorizzazione a procedere:*

13. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato D'Ayala per contravvenzione alle leggi daziarie in materia di consumo di energia elettrica. (1159)

14. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Reborà per i reati previsti dagli articoli 11, 32, 33 e 36 del

Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 3043, sulla circolazione stradale e 194 e 195 Codice penale. (1193)

15. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Reborà per la contravvenzione di cui all'articolo 396 del Codice marittimo. (1194)

16. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Cucco per i reati di cui all'articolo 172, parte 1ª del Codice penale e all'articolo 141, capoverso 2º del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, sul reclutamento dell'esercito. (1315)

17. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Sternbach Paolo per i reati previsti dagli articoli 104, capoverso primo del Codice penale e dell'articolo 1 della legge di pubblica sicurezza in relazione all'articolo 1 del relativo regolamento. (732)

18. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Belloni Amedeo per il reato di violenza privata. (816)

19. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Forni Roberto per il reato di diffamazione e di ingiuria. (932)

*20. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1927 al 30 giugno 1928. (1168)

---

*Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia*

AVV. CARLO FINZI.

---

Roma, 1927 — Tip. della Camera dei Deputati.

